

Martina Facincani, Anna Gadda, Alina Grieco

*Violenza maschile contro le donne
e discriminazioni sistemiche.*

Analisi e strategie di prevenzione e contrasto

Prefazione di
Marina Calloni

DISPENSA DIDATTICA



Collana Didattica e Ricerca
Volume n. 1

*ADV – Against Domestic Violence
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 Milano*

*Collana Didattica e Ricerca
Volume n. 1*

ISBN: 979 122 007 5435

*Copyright © 2026 - ADV – Against Domestic Violence
Tutti i diritti riservati*

<https://adv.unimib.it>

***Foto in copertina:** Gli strappi della violenza: riflessioni e azioni. Performance REMAKE dell'artista
Patrizia Benedetta Fratus, organizzata da ADV il 2 dicembre 2024*

Martina Facincani, Anna Gadda, Alina Grieco

***Violenza maschile contro le donne
e discriminazioni sistemiche.
Analisi e strategie di prevenzione e contrasto***

Prefazione di
Marina Calloni

DISPENSA DIDATTICA

INDICE

PREFAZIONE.....	7
INTRODUZIONE.	10
1. LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE.....	13
1.1. La violenza contro le donne e le sue origini	13
1.2. Definizione di violenza nella Convenzione di Istanbul	15
2. FORME E DINAMICHE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	18
2.1. Violenza fisica	19
2.2. Violenza sessuale	19
2.3. Violenza psicologica	20
2.4. Violenza economica	21
2.5. Stalking.....	21
2.6. Violenza digitale.....	21
3. UNO SGUARDO AI DATI: LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO.....	24
3.1. I numeri in Europa	24
3.2. I numeri in Italia.....	25
3.3. Conseguenze e costi della violenza.....	27
4. LA VIOLENZA ASSISTITA.....	31
4.1. Alcune definizioni.....	31
4.2. I numeri del fenomeno	32
4.3. Gli effetti della violenza assistita.....	32
5. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	34
5.1. La violenza contro le donne nel diritto internazionale	34
5.2. La Convenzione di Istanbul	37
5.3. La Costituzione italiana e i diritti delle donne.....	37
5.4. Normativa italiana in materia di violenza contro le donne.....	39
6. LE POLITICHE PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE.....	42
6.1. L'universo delle politiche a contrasto della violenza maschile contro le donne ...	42
6.2. Le reti territoriali antiviolenza	47

7. I CENTRI ANTIVIOLENZA.....	49
7.1. Il sistema italiano di protezione e sostegno delle donne e i centri antiviolenza ...	49
7.2. I centri antiviolenza dalla nascita del movimento femminista ad oggi.....	49
7.3. Le attività e i supporti dei centri antiviolenza	51
7.4. L'Intesa Stato-Regioni	51
7.5. L'accoglienza della donna al centro antiviolenza	53
8. LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA E COME EVITARLA.....	55
8.1. Cosa si intende per vittimizzazione secondaria	55
8.2. La vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario nel processo penale.....	56
8.3. La vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili e minorili	56
9. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	60
9.1. La valutazione del rischio di violenza domestica	60
9.2. I fattori di rischio.....	60
9.3. Attenzione ai momenti critici nella valutazione del rischio	61
9.4. Gli strumenti di valutazione del rischio di violenza domestica.....	62
9.5. Il metodo Sara Plus.....	63
9.6. Lo strumento di valutazione del rischio DASH.....	63
9.7. Il metodo D.A (Danger Assessment).....	65
10. UOMINI CHE AGISCONO VIOLENZA E I CENTRI PER UOMINI	66
10.1. La violenza: una strategia di controllo	66
10.2. Dalle teorie deresponsabilizzanti alla scelta.....	68
10.3. I centri per uomini autori di violenza.....	69
10.4. Requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza	71
10.5. Approcci trattamentali: un tentativo di classificazione dei centri per uomini autori di violenza.....	72
11. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE	73
11.1. Il ruolo del sistema educativo nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere	73
11.2. Il ruolo delle università nella prevenzione della violenza di genere.....	75
BIBLIOGRAFIA.....	77
NOTE SULLE AUTRICI.....	82

PREFAZIONE

Violenza di genere e responsabilità del sapere: una sfida etica, culturale e istituzionale

Marina Calloni

Direttrice ADV – *Against Domestic Violence*
presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

La violenza contro le donne rappresenta oggi una delle principali violazioni dei diritti umani, nonché una delle più gravi sfide alla tenuta democratica delle nostre società. Non si tratta di episodi sporadici o devianti, né di emergenze estemporanee, ma di un fenomeno sistemico, strutturale e profondamente radicato nelle relazioni di potere, nei modelli culturali dominanti e nelle istituzioni sociali. È il prodotto di una lunga storia di subordinazione del femminile, di naturalizzazione delle asimmetrie di genere e di costruzione normativa della vulnerabilità.

Femminicidi, violenze domestiche, stupri, atti persecutori, violenze psicologiche economiche e digitali continuano ad accadere ogni giorno, come dimostrano notizie quotidiane di cronaca che ormai hanno perso la dimensione dell'eccezionalità.

In un tempo in cui i reati comuni tendono a diminuire, quelli contro le donne e i minori, e in particolare le forme di violenza perpetrate nella sfera relazionale e familiare, rimangono stabili o aumentano, rendendo evidente l'insufficienza delle risposte finora adottate. La violenza maschile sulle donne è un fenomeno che si rinnova e si riproduce all'interno di un tessuto sociale in cui persistono stereotipi, linguaggi sessisti, disparità materiali, asimmetrie simboliche e forme di silenziamento istituzionale.

Con la ratifica, nel 2013, della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (nota come Convenzione di Istanbul), l'Italia ha assunto impegni vincolanti per contrastare la violenza di genere attraverso azioni coordinate in quattro ambiti fondamentali: *Prevenzione, Protezione, Perseguimento e Politiche integrate*. Nonostante le numerose misure introdotte – normative, finanziarie, organizzative – resta ancora molto da fare sul piano dell'efficacia, dell'equità e soprattutto della trasformazione culturale profonda.

In questo contesto, la formazione, la ricerca e l'elaborazione teorica rivestono un ruolo cruciale. L'art. 15 della Convenzione di Istanbul sottolinea la necessità di garantire una formazione continua, multidisciplinare, *gender-sensitive* e coordinata, rivolta a tutte le figure professionali che si trovano a operare con le vittime e gli autori di violenza. Tuttavia, formare non significa semplicemente trasmettere contenuti: significa attivare uno sguardo critico, decolonizzare il sapere, interrogare le strutture di potere che attraversano le discipline stesse e le loro pratiche. Significa

aprire spazi per riflettere su come la violenza non sia un'anomalia, ma una manifestazione estrema – e spesso normalizzata – delle relazioni gerarchiche che permeano il sociale.

È in questa prospettiva che si colloca il lavoro del Centro studi ADV – *Against Domestic Violence*, istituito presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Si tratta del primo centro accademico in Italia, nato nel 2013, a occuparsi in modo specifico del contrasto alla violenza domestica.

Il Centro ADV promuove una formazione olistica, relazionale e intersezionale, fondata sul dialogo tra saperi accademici, professionali ed esperienziali diversi, e orientata alla trasformazione delle prassi operative attraverso una riflessione critica e l'integrazione delle differenti prospettive, secondo un approccio multi-agency. Il modello formativo sviluppato si rivolge tanto a studenti e studentesse universitari/e, quanto a professionisti/e e volontari/e impegnati/e in ambiti quali il sociale, la salute, l'educazione, la giustizia, e si propone anche come strumento per chiunque voglia approfondire il fenomeno della violenza di genere da un punto di vista teorico, politico e pratico.

Questa dispensa nasce quindi per essere utilizzata in contesti universitari, come supporto alla didattica nei corsi di laurea e nei percorsi di formazione post-lauream (master, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento), ma anche come strumento autonomo di autoformazione e riflessione per operatrici e operatori delle reti antiviolenza, per chi lavora in contesti educativi e sociali, e per tutte le persone interessate a comprendere e contrastare le dinamiche della violenza maschile contro le donne.

La prospettiva adottata è quella di una formazione trasformativa: non solo orientata al sapere “sul” fenomeno, ma impegnata nella costruzione di posture epistemiche consapevoli, nell'esercizio del dubbio critico, nell'assunzione della responsabilità del sapere come pratica di giustizia. Perché formarsi significa anche esporsi all'inquietudine del reale, rivedere le proprie certezze, e scegliere da che parte stare.

Entro questo ambito, la presente dispensa si propone come contributo teorico e pratico per l'implementazione delle linee guida della Convenzione di Istanbul e per il rafforzamento delle competenze professionali e critiche necessarie a chi opera nel contrasto alla violenza di genere.

I principali obiettivi del testo sono:

1. Promuovere un approccio integrato, interistituzionale e multidisciplinare, attraverso una formazione in grado di sostenere il lavoro delle reti territoriali, nel rispetto dei principi di cooperazione, co-responsabilità e coordinamento continuo.
2. Connettere le quattro “P” della Convenzione (Prevenzione, Protezione, Perseguimento e Politiche) in un disegno coerente, capace di incidere non solo sul piano operativo, ma anche su quello culturale e simbolico.

3. Adottare una prospettiva intersezionale, che consenta di leggere la violenza nella sua articolazione con altre dimensioni di oppressione – come la disabilità, la povertà, l'appartenenza etnica, lo status migratorio, l'orientamento sessuale o l'identità di genere – per evitare ogni universalismo astratto e garantire risposte inclusive e differenziate.
4. Sostenere un impianto formativo *gender-sensitive*, capace di riconoscere la centralità del genere non solo come categoria descrittiva, ma come criterio politico di analisi delle diseguglianze.
5. Fornire strumenti teorici, metodologici e pratici, per affrontare le diverse forme di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica, digitale) in modo coordinato, evitando approcci settoriali o frammentari.

La dispensa si articola in undici capitoli, che affrontano temi centrali per la formazione di figure professionali consapevoli e competenti: le radici culturali e storiche della violenza, il quadro normativo nazionale e internazionale, la violenza assistita, l'intersezionalità, il funzionamento delle reti antiviolenza, il ruolo dei centri e dei servizi di accoglienza, la valutazione del rischio, la prevenzione nelle scuole e il contrasto alla vittimizzazione secondaria.

Questa dispensa non è pertanto solo un testo di apprendimento, bensì un viatico che intende promuovere una consapevolezza sempre più diffusa fra la popolazione.

In un contesto in cui la violenza continua a manifestarsi nonostante le leggi e le politiche, occorre riconoscere che il cambiamento non può avvenire senza un radicale ripensamento delle strutture di significato, dei dispositivi educativi, delle modalità attraverso cui produciamo e trasmettiamo sapere.

Formarsi alla giustizia di genere significa interrogare criticamente ciò che appare “normale”, mettere in discussione il visibile e l'invisibile, riconoscere la propria posizione nel mondo. Significa imparare ad ascoltare le voci che troppo a lungo sono state marginalizzate, e restituire parola e potere a chi ne è stato privato. È in questa tensione etica e politica che la conoscenza diventa pratica trasformativa e azione emancipatrice.

Perché una società libera dalla violenza di genere si costruisce con relazioni giuste, linguaggi rispettosi, scelte quotidiane. Perché ogni corpo violato interroga il nostro modo di stare insieme. Perché sapere non basta, se non diventa anche un impegno al cambiamento.

INTRODUZIONE

La presente dispensa nasce come esito di oltre dieci anni di attività formativa e di ricerca promosse dal Centro di ricerca dipartimentale *Against Domestic Violence* (ADV) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza maschile contro le donne. Essa intende raccogliere, sistematizzare e rendere accessibili i principali contenuti teorici, normativi e operativi sviluppati all'interno dei numerosi percorsi formativi realizzati dal Centro, in ambito universitario e professionale, a livello locale, regionale e nazionale.

Nel corso degli anni, ADV ha progettato e realizzato diverse edizioni del Corso curriculare *Formare le operatrici/gli operatori sociali* per il contrasto alla violenza di genere. Il corso, che riconosce 8 CFU, è articolato in 56 ore di didattica di tipo multidisciplinare e trasversale ed è finalizzato alla formazione di studenti, futuri professionisti/e e operatrici/ori. A questo si affianca il corso di perfezionamento *La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno*, rivolto a operatrici e operatori già attivi nei contesti professionali.

In questi anni, il Centro ha inoltre progettato e realizzato percorsi formativi rivolti a una pluralità di figure professionali – operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, professioniste e professionisti del sistema socio-sanitario, forze dell'ordine, magistratura, personale educativo e scolastico, giornaliste e giornalisti, avvocate e avvocati, amministrate e amministratori pubblici – contribuendo in modo significativo alla diffusione di un approccio competente, interdisciplinare e attento alle dimensioni strutturali e culturali della violenza di genere.

In particolare, un ruolo centrale è stato svolto dal programma formativo *SFeRA – Sviluppo della Formazione per le Reti Antiviolenza*, promosso da ADV e finanziato da Regione Lombardia, giunto a due edizioni e rivolto alle figure professionali coinvolte nei sistemi territoriali di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Complessivamente, il programma ha formato oltre 2.000 operatrici e operatori che, a vario titolo, si trovano a gestire casi di violenza sessuale e domestica. Accanto a *SFeRA*, si ricordano il percorso formativo rivolto alle operatrici e agli operatori della Regione Valle d'Aosta, nonché ulteriori iniziative di formazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con enti pubblici e reti territoriali.

Attualmente, il Centro è impegnato in un percorso di sensibilizzazione rivolto alle e agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Arezzo e nella realizzazione di un corso di alta formazione dal titolo *Educazione all'affettività e alla sessualità: modelli, strategie e pratiche*, nato a partire da un progetto di ricerca finanziato dall'Associazione Una Nessuna Centomila – Educare all'affettività. Il corso muove dalla consapevolezza della necessità di

un'educazione sessuo-affettiva sistematica e inclusiva nelle scuole, in linea con gli standard internazionali definiti da UNESCO e OMS, e si propone di elaborare raccomandazioni operative attraverso la sperimentazione di modelli formativi innovativi rivolti al personale docente, anche a partire da una mappatura critica del contesto normativo, formativo e culturale in Italia e all'estero.

La ricchezza dei diversi percorsi formativi risiede nel coinvolgimento di centinaia di docenti: studiose e studiosi, professioniste e professionisti, esperte ed esperti provenienti da ambiti disciplinari e professionali differenti, selezionati per le loro comprovate competenze e per l'esperienza maturata sul campo. La scelta di integrare saperi accademici, pratiche professionali e conoscenze prodotte dai centri antiviolenza riflette l'approccio di ADV, orientato a coniugare rigore teorico e dimensione applicativa, favorendo il confronto tra prospettive diverse e l'arricchimento reciproco.

La presente dispensa, che tiene conto anche delle elaborazioni prodotte a partire da una prospettiva femminista – intesa come chiave di lettura critica capace di ricondurre la violenza maschile contro le donne alle disuguaglianze strutturali di genere, ai rapporti di potere e alle norme sociali e culturali che la rendono possibile –, si colloca all'interno di questo percorso pluriennale. Nasce con l'obiettivo di mettere a sistema, secondo un approccio olistico, i contributi teorici, normativi e operativi emersi nei diversi contesti formativi promossi dal Centro, restituendoli in una forma organica e strutturata. Essa intende offrire uno strumento di supporto alla formazione iniziale a operatrici e operatori attuali o futuri che, a vario titolo, intervengono nei processi di prevenzione, protezione e contrasto della violenza maschile contro le donne, nonché un riferimento per coloro che operano nell'ambito delle politiche pubbliche e della programmazione territoriale. La dispensa si propone inoltre di favorire la circolazione e la condivisione di saperi tra ambiti disciplinari e professionali differenti, contribuendo a rafforzare un linguaggio comune e pratiche condivise all'interno delle reti territoriali antiviolenza. Essa si colloca come strumento di mediazione tra conoscenza accademica, esperienza professionale e saperi situati prodotti dai centri antiviolenza e dai movimenti femministi, riconoscendone il ruolo storico e al contempo attuale nella costruzione delle politiche e dei servizi di contrasto alla violenza di genere.

Per questo, la dispensa si rivolge infine alle e agli studenti, nella consapevolezza che è a partire dai luoghi della formazione che debba avvenire quel cambiamento culturale in grado di mettere in discussione i presupposti della violenza.

Nella consapevolezza che il contrasto alla violenza maschile contro le donne non possa essere affidato a interventi episodici o settoriali, ma richieda conoscenze solide, aggiornate e critiche, pratiche coordinate e un impegno collettivo e continuativo, la dispensa intende contribuire alla costruzione di una cultura condivisa della

responsabilità istituzionale e professionale, fondata sul riconoscimento delle dimensioni strutturali, simboliche e culturali della violenza di genere.

Questo lavoro è stato possibile grazie alla lungimiranza di Marina Calloni, coordinatrice del Centro ADV, e l'assistenza e il supporto di Daniela Belliti e Giorgia Serughetti nella programmazione e nella gestione delle attività che hanno dato vita a questo lavoro, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Un ringraziamento anche a Marta Pietrobelli per la disponibilità offerta nella revisione delle bozze.

1. LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

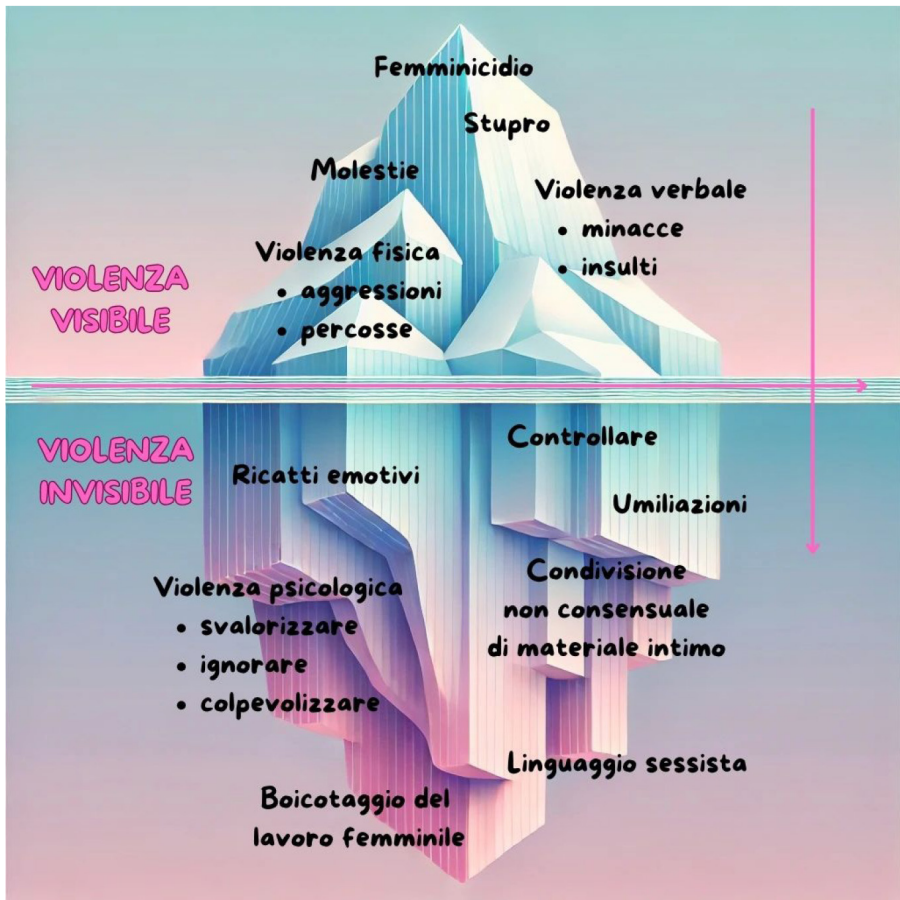
1.1. La violenza contro le donne e le sue origini

La violenza maschile contro le donne rappresenta un fenomeno complesso e profondamente radicato nelle strutture sociali. Essa trae origine da una storica disparità di potere tra i generi, che si manifesta in gerarchie e ruoli sociali diseguali.

Questa condizione non solo perpetua la subordinazione delle donne, ma alimenta un sistema in cui la violenza di genere diventa una manifestazione di controllo e dominazione.

Come illustrato nella figura riportata nella pagina che segue, la violenza contro le donne basata sul genere si manifesta in molteplici forme: alcune evidenti, come percosse e violenza verbale; altre più sottili, come i ricatti emotivi e le umiliazioni, forme di violenza psicologica che hanno faticato più di altre ad essere riconosciute tali sia dalla società nel suo complesso che dal legislatore. Ugualmente, forme di violenza economica, come il controllo sull'autonomia finanziaria della donna o il boicottaggio del lavoro femminile e l'imposizione esclusiva in capo alle donne delle responsabilità domestiche e di cura familiare sono forme di violenza non sempre facilmente identificabili.

La violenza contro le donne è un fenomeno radicato nelle strutture patriarcali che hanno plasmato le società sin dall'antichità. Questo sistema di potere ha consolidato una cultura in cui il controllo, la dominazione e la svalutazione delle donne sono stati spesso normalizzati, celati dietro ideali come l'amore o giustificati dalla passione. Solo grazie alle battaglie dei movimenti femministi, il fenomeno è stato finalmente riconosciuto come una questione culturale, sociale, economica e politica di rilevanza globale. Questo riconoscimento ha portato alla necessità di nominare la violenza, di analizzarne le cause profonde e di promuovere strategie per il suo contrasto, coinvolgendo istituzioni, media e società civile a tutti i livelli.



(Fonte: elaborazione delle autrici)

Figura 1 – L'iceberg della violenza

Definire la violenza contro le donne, quindi, non è stato – e non è – un semplice atto descrittivo, ma un'operazione culturale di svelamento che ha lo scopo di segnalare dove e come intervenire. Tale processo ha messo in discussione visioni consolidate, comportamenti e atteggiamenti che per secoli sono stati legittimati e interiorizzati. Ancora oggi questa sfida continua poiché la violenza affonda le sue radici in stereotipi e pregiudizi che persistono nelle dinamiche relazionali e sociali.

Come definire la violenza di genere?

La Piattaforma d'Azione elaborata durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne a Pechino nel 1995, poi divenuta l'agenda globale più condivisa, definisce la violenza contro le donne come *«qualsiasi atto di violenza basato sul genere che provochi, o possa provocare, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà,*

sia nella vita pubblica che privata». Il documento, inoltre, riconosce che la violenza contro le donne è «la **manifestazione di relazioni di potere storicamente ineguali fra uomini e donne** [...]» e che essa deriva «[...] da fattori culturali e in particolar modo dagli effetti dannosi prodotti da alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie, ma anche da atti di estremismo legato alla razza, al sesso, alla lingua e alla religione, **atti che perpetuano la condizione di inferiorità delle donne** in seno alla famiglia, nei luoghi di lavoro, nella comunità e nella società» (art. 118).

1.2. Definizione di violenza nella Convenzione di Istanbul

Come anticipato, la definizione di violenza maschile contro le donne si è sviluppata nel tempo attraverso un percorso segnato da battaglie femministe, conferenze internazionali e il riconoscimento progressivo dei diritti umani delle donne. Oggi è riconosciuta come una violazione dei diritti umani e un ostacolo all'uguaglianza di genere, ma la sua definizione continua a evolversi, fino ad includere nuove forme di abuso come quelle che avvengono negli spazi digitali o quelle legate alle discriminazioni intersezionali. Nel 2011 il Consiglio d'Europa adotta la Convenzione di Istanbul – divenuta atto normativo giuridicamente vincolante a livello internazionale in materia di violenza contro le donne – il cui art. 3 definisce la violenza maschile contro le donne basata sul genere nel seguente modo:

- a) *con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;*
- b) *l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;*
- c) *con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;*
- d) *l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;*
- e) *per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;*
- f) *con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.*

Nel dibattito mediatico, politico e accademico, si tende a utilizzare l'espressione "violenza di genere" per riferirsi alla violenza maschile contro le donne. Questa associazione, da un lato, non è casuale e riflette una realtà documentata: come approfondiremo a breve e come evidenziato dal comma *d* dell'art. 3 sopra citato, le donne e le bambine risultano colpite in modo "sproporzionato" rispetto ad altri gruppi. Dall'altro canto, però, vi è il rischio che questa associazione si trasformi in un'equivalenza esclusiva, perpetuando l'invisibilizzazione degli agiti violenti nei confronti di altri generi e reiterando la normalizzazione del binarismo di genere. Raewyn Connell (1995) sottolinea che la violenza può essere intesa come una "risorsa maschile di dominio", ovvero uno strumento attraverso cui gli uomini rispondono alla percezione di una minaccia al loro *status* o potere. La studiosa evidenzia inoltre che questa pratica sociale non si limita alle relazioni uomo-donna, ma si estende anche ad altri uomini considerati subordinati, contribuendo così a mantenere e rafforzare le gerarchie di genere. Di conseguenza, la violenza non solo consolida il dominio maschile sulle donne, ma regola anche le relazioni tra uomini, riproducendo gerarchie interne alla mascolinità stessa.

In questo senso, all'interno del concetto di violenza di genere rientrano diverse manifestazioni del fenomeno, che spaziano dalla violenza maschile contro le donne alla violenza transfobica e omofobica, tra le altre possibili forme. Per questo, è fondamentale comprendere come le diverse forme di oppressione – legate al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla razza, alla classe sociale e ad altre dimensioni identitarie – si intreccino e si rafforzino reciprocamente, generando esperienze di violenza che variano a seconda delle specifiche condizioni di vulnerabilità delle persone coinvolte. Se le modalità con cui questa violenza si manifesta sono diverse, lo sono anche le opportunità di sottrarvisi. La teoria dell'intersezionalità, elaborata dal femminismo nero antirazzista, ci spinge a riconoscere la complessità delle esperienze femminili, evidenziando come dimensioni identitarie come genere, etnia, classe sociale, orientamento sessuale si intreccino nel plasmare la realtà di ogni donna (Serughetti, 2019).

L'approccio dominante al contrasto della violenza di genere, spesso modellato su esperienze di donne bianche, cisgender e inserite in contesti familiari "standard" – composti da una coppia eterosessuale con figli/e – non tiene sufficientemente conto delle diversità che caratterizzano molte altre realtà femminili. Ad esempio, una donna migrante che vive violenza domestica potrebbe trovarsi in una situazione di irregolarizzazione che ostacola fortemente la possibilità di denunciare l'abuso o di accedere a risorse di supporto. Inoltre, le barriere linguistiche e le difficoltà legate al sistema legale e istituzionale possono ulteriormente impedire l'emersione della violenza e il ricorso a forme di protezione adeguate. Analogamente, le donne con disabilità e con esperienze di violenza si trovano ad affrontare ostacoli significativi, tra cui, spesso, la difficoltà di riconoscere la violenza stessa, specialmente quando è perpetrata dal/dalla caregiver, o le barriere nell'accesso alle informazioni

e ai servizi, fondamentalmente pensati per persone “senza limitazioni funzionali”.

L'intersezionalità, quindi, non è un elemento accessorio ma uno strumento essenziale per progettare politiche di contrasto alla violenza di genere realmente inclusive. Solo riconoscendo che non tutte le donne vivono la violenza nello stesso modo e allo stesso grado possiamo costruire interventi efficaci, capaci di rispondere alle diverse esigenze delle donne. Ignorare questa complessità significa perpetuare una discriminazione strutturale, rendendo invisibili le esperienze di alcune e rafforzando un sistema di aiuto fondato su un approccio essenzialista che riduce la donna a un'unica categoria (Calloni, 2015).

Questo richiamo non è un giudizio sul lavoro già svolto, ma piuttosto un invito a riformulare e ampliare le nostre prospettive, affinché la lotta contro la violenza di genere sia davvero per tutte.

BOX 1 – NASCITA DEL CONCETTO DI INTERSEZIONALITÀ

L'intersezionalità è una nozione relazionale usata per descrivere la posizione dei soggetti nell'incrocio tra categorie sociali, nell'interconnessione tra “assi di potere”, e come esse si traducano in forme di esclusione e/o discriminazione specifiche e uniche (Crenshaw, 2011; Yuval-Davis, 2006; Sumi et al., 2013).

Già nel suo discorso del 1851 *Ain't I a woman*, la militante antischiavista nata schiava Sojourner Truth anticipa il concetto, invitando a non scindere le rivendicazioni delle donne da quelle legate alla “razza”.

Ma è nel 1989 che la femminista e docente di Legge Kimberly Crenshaw propone il termine intersezionalità (“*intersectionality*”). In un articolo accademico, Crenshaw analizza la posizione delle donne nere, collocabili all'intersezione di diversi assi di discriminazione, che non possono essere considerati separatamente. Etnia, genere e “razza” sono infatti categorie che interagiscono tra loro in maniera complessa. Per farlo, Crenshaw discute diversi casi giudiziari, tra cui DeGraffenreid vs. General Motors. Nel 1976 Emma DeGraffenreid, lavoratrice afroamericana, insieme ad altre donne fa causa alla General Motors, perché la società non assumeva donne nere. Siccome la società assumeva persone afro-americane (uomini) e donne (bianche), i giudici esclusero si trattasse di discriminazione. La particolare condizione delle donne nere non trovava spazio di riconoscimento, non essendo riducibile alla sola discriminazione razziale o alla sola discriminazione di genere né ad una semplicistica somma delle due. Successivamente, molte altre studiose, tra cui Audre Lorde, bell hooks, Angela Davis e Patricia Hill Collins, hanno ulteriormente sviluppato questo approccio.

2. FORME E DINAMICHE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Facendo riferimento alla Convenzione di Istanbul, che approfondiremo successivamente, la violenza può assumere diverse forme, riconducibili a quattro principali categorie: violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica.

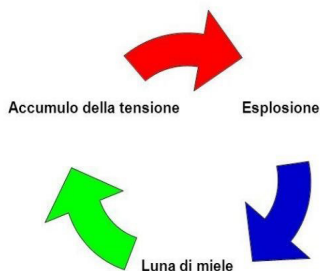
Esistono inoltre altre forme di abuso che, pur potendo intersecarsi con le prime, presentano caratteristiche specifiche. Tra queste, lo stalking e la violenza digitale meritano particolare attenzione, sia per l'impatto sulla quotidianità di chi le subisce, sia per la crescente rilevanza sociale e normativa.

Nelle sezioni seguenti, ciascuna di queste sarà brevemente definita, con l'invito a riflettere sul fatto che, frequentemente, più tipologie di violenza possono coesistere.

BOX 2 – IL CICLO E L'ESCALATION DELLA VIOLENZA

La violenza domestica (o violenza basata su relazioni intime) segue spesso un ciclo ricorrente composto da tre fasi principali:

- *Accumulo della tensione*
La donna percepisce la crescente ostilità del partner, che appare scontroso e aggressivo e, nel tentativo di prevenire un'escalation della violenza, reprime le proprie esigenze e si concentra sui bisogni del maltrattante.
- *Esplosione della violenza*
Si verificano episodi di violenza verbale, psicologica, fisica o sessuale. Questa escalation può includere: intimidazioni e minacce volte a incutere paura; isolamento sociale e limitazione della libertà personale; svalorizzazione e attacchi all'autostima; aggressioni fisiche o sessuali e ricatti emotivi, spesso legati ai/alle figli/e.
- *"Luna di miele"*
Dopo la violenza, il partner si mostra pentito e premuroso, chiedendo perdono e promettendo cambiamenti. Le capacità manipolatorie del maltrattante hanno avuto il loro effetto: la donna, sperando in una trasformazione, accetta le scuse e minimizza le violenze subite, arrivando anche a pensare di esserne in qualche modo responsabile. Tuttavia, questa fase è temporanea e destinata a sfociare in una nuova violenza, destinata a riattivare il ciclo.



2.1. Violenza fisica

Si può ricondurre alla violenza fisica qualsiasi atto che metta a rischio l'integrità fisica. Ad esempio, rientrano nella violenza fisica azioni come spingere, schiaffeggiare, tirare i capelli, pizzicare, torcere gli arti, mettere le mani al collo, costringere in qualsiasi modo i movimenti e, naturalmente, uccidere.

2.2. Violenza sessuale

Costituisce violenza sessuale qualsiasi forma di imposizione – o tentativo di imposizione – di rapporti sessuali, «[...] *apprezzamenti o commenti a sfondo sessuale indesiderati, o sfruttamento o traffico sessuale, rivolti nei confronti di una persona attraverso coercizione [...]*»¹.

La violenza sessuale può essere esercitata da qualsiasi persona, indipendentemente dalla relazione con la persona che la subisce, e in qualsiasi ambito, incluso quello lavorativo. Quando la violenza è esercitata dal marito sulla moglie/partner si parla di “**stupro coniugale**”. Si tratta di una forma di violenza che culturalmente è stata (ed è tuttora) più difficile da riconoscere poiché facilmente mascherata ed erroneamente giustificata come “*parte dei doveri coniugali*”. A tal proposito, un'indagine condotta da ADV in collaborazione alla 27° ora del Corriere della Sera ha evidenziato come il 46% delle lettrici che avevano partecipato all'indagine ritenesse accettabile subire un rapporto sessuale contro la propria volontà; inoltre, quasi un uomo su 3 tra i rispondenti era convinto di poter vantare un diritto alla prestazione sessuale per il solo fatto di aver contratto matrimonio o di essere in una relazione stabile con la donna (2017)².

¹ Si veda OMS, *Rapporto sulla violenza e la salute – World report on violence and health*, 2002, scaricabile al seguente link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid=E50A27BF4379807C7183C98C3234D7B6?sequence=1.

² <https://old.adv.unimib.it/a/unimib.it/edvitaly-project/archivio/ricerche-edv-italy/comegliuominiriconosconolaviolenzacontroledonne.html>.

BOX 3 – STUPRO E CONSENSO

Cosa dice la Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul pone il consenso al centro della definizione di violenza sessuale. Riconoscendo l'assenza di un consenso libero e volontario come elemento centrale, supera la visione secondo cui lo stupro debba necessariamente essere accompagnato da violenza fisica o minaccia.

All'articolo 36, la Convenzione prevede che il consenso *«deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto»*.

Le diverse legislazioni sul reato di stupro in Europa

In Europa coesistono tre principali modelli di diritto penale in materia di stupro, che differiscono in base al ruolo attribuito al consenso:

- Modello vincolato: lo stupro è riconosciuto solo in presenza di violenza, minaccia o costrizione.
- Modello consensuale limitato (“no significa no”): lo stupro è configurabile qualora vi sia una manifestazione esplicita del dissenso, scaricando sulla persona che ha subito la violenza l'onere della prova.
- Modello consensuale puro (“solo sì è sì”): qualsiasi atto sessuale privo di consenso costituisce reato, indipendentemente dall'uso della forza.

Il dibattito in Italia

In Italia, è attualmente in corso un dibattito politico e un iter legislativo volto a riformare la normativa.

2.3. Violenza psicologica

La violenza psicologica in una relazione intima consiste in una forma di abuso invisibile e sistematico che mira a controllare e dominare l'altra persona. Si manifesta attraverso comportamenti verbali e non verbali, come insulti, svalutazioni, minacce e manipolazioni, che erodono gradualmente l'autostima della donna e ne limitano l'autonomia. Questa forma di violenza, spesso difficile da riconoscere, si alimenta della vulnerabilità emotiva e della distorsione della dinamica affettiva all'interno della relazione.

BOX 4 – CHE COS'È IL GASLIGHTING?

Il gaslighting è una specifica forma di violenza psicologica.

Il termine deriva dal film *Gaslighting* (in italiano *Angoscia*), in cui il protagonista altera piccoli elementi dell'ambiente, come l'illuminazione della casa, per indurre la partner a dubitare delle proprie percezioni, convinzioni e opinioni, fino a farle credere di essere “pazza”.

Attraverso il gaslighting, il maltrattante erode progressivamente la fiducia della donna in sé stessa, portandola ad accettare una realtà distorta e imposta, senza riconoscerne la “falsificazione”.

2.4. Violenza economica

La violenza economica è una forma di abuso che si manifesta attraverso il controllo e la limitazione delle risorse economiche di una persona, finalizzata a mantenerne la dipendenza e a ridurre la sua autonomia. Può includere comportamenti come impedire l'accesso al denaro o a un lavoro, appropriazione indebita delle risorse finanziarie, controllo delle spese o manipolazione economica per esercitare potere e controllo sulla donna³.

BOX 5 – ESEMPI DI VIOLENZA ECONOMICA

Controllo delle risorse finanziarie

- Impedire l'accesso ai conti correnti o alla gestione del budget familiare.
- Pretendere rendiconti dettagliati delle spese o esercitare un controllo sul compenso della partner.
- Decidere gli acquisti necessari per la famiglia senza dividerli con la compagna.

Sottrazione o utilizzo illecito delle risorse

- Svuotare il conto corrente in previsione di una separazione.
- Dilapidare il capitale familiare o della partner senza il suo consenso.
- Impedire l'uso di strumenti finanziari come bancomat o carte di credito.

Manipolazione economica e indebita pressione

- Convincere la donna a firmare documenti senza spiegarne il contenuto (es. ipoteche, mutui, fidejussioni).
- Farle assumere prestiti o obblighi finanziari che compromettano la sua stabilità creditizia.
- Obbligarla a fare da prestanome o a firmare assegni scoperti.

Negazione dei bisogni essenziali

- Non fornire soldi per spese essenziali come cibo, medicine o cure mediche.
- Impedire alla donna di fare la spesa o darle il minimo necessario.

2.5. Stalking

Lo stalking consiste in una serie di comportamenti persecutori, come pedinamenti, telefonate insistenti, minacce o appostamenti, che provocano nella donna un grave stato di ansia o paura, compromettendone la qualità di vita. In Italia, lo stalking è riconosciuto come reato (art. 612-bis c.p.) ed è oggetto di misure di prevenzione e tutela per le vittime.

2.6. Violenza digitale

La violenza digitale rientra a pieno titolo tra le forme di violenza di genere. L'espressione "violenza digitale" comprende sia atti esercitati online, sia atti facilitati

³ Si rimanda a CADMI, *La violenza economica*, 2018, scaricabile al seguente link:
<https://www.cadmi.org/wp-content/uploads/2019/03/Guida-22La-violenza-economica22.pdf>

dalla tecnologia, che costituiscono a tutti gli effetti un continuum della violenza di genere offline contro le donne⁴.

Lo spazio online non è neutro, ma riflette, riproduce e spesso amplifica le disuguaglianze di potere e le strutture sociali presenti nel mondo offline.

Come sottolinea il Consiglio d'Europa⁵, la violenza digitale colpisce le donne in maniera sproporzionata, causando danni psicologici e sofferenza, ma anche producendo un effetto di esclusione e silenziamento che scoraggia la partecipazione alla vita politica, sociale e culturale, sia nello spazio digitale che in quello offline. Le donne che presentano caratteristiche più comunemente oggetto di discriminazione – ad esempio donne razzializzate, appartenenti a minoranze religiose o soggettività che si identificano come LGBTQ – possono essere colpite con maggiore frequenza e intensità.

I dati confermano la diffusione del fenomeno: il 58% delle ragazze dichiara di aver subito molestie online e il 50% afferma di sperimentare più molestie di natura misogina o sessista online che offline⁶.

In un contesto sempre più interconnesso, l'uso delle tecnologie digitali diventa uno strumento attraverso cui esercitare controllo, minacciare, intimidire o danneggiare le donne e le ragazze. L'utilizzo a tale scopo degli strumenti tecnologici può comprendere pratiche diverse, tra cui la diffusione non consensuale di materiale intimo (cosiddetto *revenge porn*), l'invio reiterato di messaggi, email o commenti molesti, offensivi o minacciosi, il controllo degli account social o dei dispositivi elettronici, il furto di identità digitale e la divulgazione di informazioni private con finalità di screditamento, ricatto o manipolazione.

Le forme di violenza online e offline non sono fenomeni separati, ma spesso si intersecano e si sovrappongono. La violenza digitale può costituire un'estensione della violenza psicologica, sessuale e fisica che molte donne e ragazze subiscono nella vita quotidiana. I canali digitali diventano così veicoli di comportamenti abusivi che producono conseguenze concrete e tangibili, incidendo sia sulla dimensione online sia sulla vita reale delle persone coinvolte. Le piattaforme digitali, inoltre, non solo possono ospitare tali comportamenti, ma talvolta contribuiscono a rafforzare atteggiamenti sessisti, misogini ed eterosessisti, alimentando una cultura discriminatoria che si ripercuote dentro e fuori dalla rete (Mainardi, 2022).

È importante osservare inoltre come le diverse forme di violenza digitale contro le donne non siano categorie rigide e mutuamente esclusive. Le medesime condotte

⁴ Si veda GREVIO, Raccomandazione Generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza sulle donne, 20 ottobre 2021 (<https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147>).

⁵ Fonte: <https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/cyberviolence-against-women>.

⁶ Fonte: Plan International, Free to be online?, 2020 (<https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/>).

(ad esempio lo spionaggio digitale o l'accesso non autorizzato ai dispositivi) possono integrare violenza psicologica, economica o stalking online, a seconda del contesto, della sistematicità e dello scopo perseguito dall'autore. In particolare, lo stalking digitale si caratterizza per la reiterazione delle condotte, per la loro invasività e per l'effetto di isolamento e controllo che produce sulla vittima, mentre la violenza psicologica online può manifestarsi anche attraverso singoli atti mirati a ledere l'autonomia, la libertà e l'integrità psichica della donna.

BOX 6 – FORME DI VIOLENZA DIGITALE

La Raccomandazione Generale n. 1 del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza sulle donne individua:

- Tra le forme di violenza psicologica on line: tattiche volte a esercitare controllo, intimidazione o intrusione nella sfera privata della vittima, quali la sorveglianza o lo spionaggio dei suoi profili social, delle piattaforme di messaggistica, delle e-mail e del telefono, attraverso il furto di password o la violazione dell'accesso ai dispositivi.
- Tra le forme di violenza economica online: il controllo dei conti bancari e delle attività finanziarie della vittima attraverso l'internet banking.
- Tra le forme di stalking online: condotte reiterate di controllo e sorveglianza della donna attraverso social media, piattaforme di messaggistica, e-mail e telefono, realizzate mediante il furto di password, la violazione o l'hackeraggio dei dispositivi, l'installazione di spyware o applicazioni di geolocalizzazione, o l'uso di altri strumenti di monitoraggio. Tali pratiche sono spesso accompagnate da minacce di natura sessuale, economica, fisica o psicologica, da danni alla reputazione, dalla raccolta sistematica di informazioni private, dal furto d'identità, dall'adescamento sessuale, dall'impersonificazione della vittima e da molestie perpetrate anche con l'ausilio di terzi, con l'effetto di intimidire e isolare la donna. Tra le molestie online: una pluralità di condotte offensive o intimidatorie, tra cui la condivisione non consensuale di immagini o video a contenuto sessuale (c.d. revenge porn); l'acquisizione o la produzione non consensuale di immagini o video intimi; la creazione e diffusione di immagini alterate digitalmente, nelle quali il volto o il corpo di una persona è sovrapposto o inserito in materiale pornografico. Rientrano inoltre nelle molestie online le pratiche di coercizione e minaccia, quali l'invio insistente di messaggi o immagini a sfondo sessuale (sexting coercitivo), i ricatti sessuali, le minacce di stupro, la diffusione di informazioni personali e private (doxing) e il furto d'identità.

3.

UNO SGUARDO AI DATI: LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO

3.1. I numeri in Europa

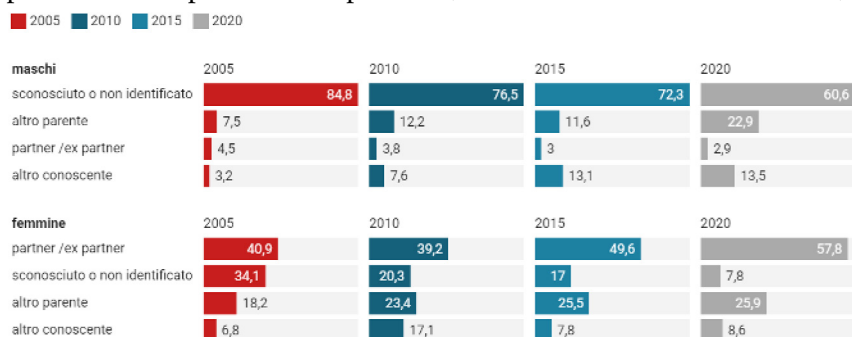
La violenza contro le donne è un fenomeno più diffuso di quanto comunemente si creda. Eurostat, l'European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) e l'European Institute for Gender Equality (EIGE), organizzazioni responsabili rispettivamente della raccolta e diffusione delle statistiche ufficiali, della promozione e protezione dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere nell'UE hanno condotto congiuntamente un'indagine sui tipi di violenza di genere subita dalle donne nei 27 Stati membri dell'Unione Europea. Lo studio, svoltosi tra il 2020 e il 2024, copre varie forme di violenza, tra cui abusi fisici, sessuali e psicologici, sia all'interno che all'esterno delle relazioni intime, nonché molestie sessuali sul posto di lavoro. I principali risultati, pubblicati a novembre 2024 nella survey *Key results. Experiences of women in the EU-27*⁷, evidenziano che:

- 1 donna su 3 nell'UE ha subito violenza fisica, sessuale o minacce in età adulta.
- 1 donna su 6 nell'UE ha subito violenza sessuale, compreso lo stupro, in età adulta.
- La casa non è sempre sicura per molte donne: 1 donna su 5 ha subito violenza fisica o sessuale dal partner, da un parente o da un altro membro della famiglia.
- 1 donna su 3 ha subito molestie sessuali sul lavoro.

⁷ European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Institute for Gender Equality (EIGE), Eurostat (2024), *EU gender-based violence survey – Key results. Experiences of women in the EU-27*, Publications Office of the European Union, Luxembourg: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf.

erano state 118, 129 nel 2022 e 123 nel 2021 (Fonte: Ministero dell'Interno⁸).

Le statistiche mostrano chiaramente come la violenza esercitata dal partner o ex partner sia un fenomeno con una forte impronta di genere. Dal 2005 al 2020, gli omicidi di donne da parte di partner o ex-partner sono aumentati, passando dal 40,9% al 57,8%, mentre quelli commessi da persone sconosciute sono scesi dal 34,1% al 7,8% (Figura 3). Al contrario, per gli uomini vittime di omicidio, gli aggressori sono prevalentemente sconosciuti (84,8% nel 2005, 60,6% nel 2020), molto più raramente partner o ex-partner (4,5% nel 2005, 2,9% nel 2020).



(a) I dati relativi alla relazione vittima di omicidio e autore sono estratti dal database degli omicidi del Ministero dell'Interno (DCPC). Trattandosi di dato utilizzato a fini operativi, esso è suscettibile di modifiche che possono emergere in estrazioni successive.

Fonte: Ministero dell'Interno (DCPC), database degli omicidi • Scaricare i dati • Embed • Scaricare immagine • Creato con Datawrapper

(Fonte: Ministero dell'Interno)

Figura 3 – Vittime di omicidio per genere e relazione con l'omicida

Inoltre, l'ISTAT fornisce un quadro dettagliato sulla violenza subita dalle donne con background migratorio, da cui si evince come l'intersezione tra discriminazioni multiple possa amplificarne l'impatto.

Nello specifico, le donne con background migratorio risultano **più esposte rispetto alle donne italiane alle violenze fisiche e sessuali di partner ed ex partner** (Istat, 2015). I dati mostrano che hanno subito un numero maggiore di stupri o tentati stupri da parte dei partner o ex partner e presentano una probabilità più elevata di essere vittime di stupri perpetrati da non partner, con un'incidenza del 7,7% rispetto al 5,1% registrato tra le donne italiane. Relativamente ai femminicidi, in Italia una vittima su 5 è straniera: la Casa delle donne di Bologna ha rilevato che il 23,53% delle 102 donne uccise nel 2020 era di origine straniera⁹. Inoltre, in base ai dati Eures¹⁰, tra il 2000 e il 2016 le donne straniere uccise sono state 649

⁸ Report *Omicidi volontari*, a cura del Ministero dell'Interno: <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-12/Settimanale%20omicidi%20al%2016%20dicembre.pdf>.

⁹ https://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2021/11/quaderno_femicidi_italia2020.pdf.

¹⁰ <https://www.eures.it/iv-rapporto-sul-femminicidio-italia/>. Ogni anno, E.U.R.E.S. – Ricerche Economiche e Sociali pubblica un'analisi sui femminicidi, disponibile sul sito dell'istituto di ricerca.

(pari al 22,4% del totale - 3000 donne). Nel 58,9% dei casi si è trattato dei casi di omicidi commessi da autori anch'essi stranieri, mentre nel 41,1% dei casi l'autore risulta italiano.

Storia del termine “femminicidio”

A differenza degli uomini, le donne subiscono violenza principalmente nelle relazioni intime, spesso all'interno delle mura domestiche. Quando la violenza arriva al suo estremo e porta all'uccisione della donna, si parla di femminicidio. Con il termine femminicidio si indica non solo l'omicidio di una donna, in ogni sua manifestazione, per motivi legati alla sua appartenenza di genere, ma anche il contesto socio-culturale in cui avviene, dove le disuguaglianze di genere, il controllo e il possesso del maschile sul femminile giocano un ruolo centrale. **Ciò significa considerare la matrice machista del femminicidio anche quando l'omicidio coinvolge sex workers, donne migranti e/o donne trans.**

Pur riferendosi a un fenomeno antico, il termine ha origini relativamente recenti: la parola è stata introdotta nel dibattito accademico e pubblico negli anni '70 e '80, quando la sociologa e criminologa femminista Diana Russell iniziò a utilizzarla per indicare i casi in cui le donne venivano uccise a causa del loro genere. Il termine si è poi diffuso con forza in America Latina negli anni '90, in particolare in seguito agli omicidi seriali di donne nella città di Ciudad Juárez, in Messico, portando alla denuncia pubblica di violenze di genere sistemiche. Anche se oggi lo sentiamo o leggiamo spesso, le donne sono state vittime di violenze mortali per motivi di genere molto prima che questa parola entrasse nel linguaggio comune. La differenza è che, storicamente, questi crimini venivano spesso ignorati, minimizzati o considerati “delitti d'onore”. L'assenza di una parola specifica rifletteva una mancanza di consapevolezza collettiva e politica sul fatto che questi atti fossero radicati in disuguaglianze di genere strutturali.

In Italia, il termine è stato introdotto nel linguaggio giuridico e pubblico soprattutto negli anni 2000, anche grazie all'attivismo femminista. Nel 2013, è stata approvata la cosiddetta *legge sul femminicidio* (Decreto Legge n. 93/2013), che introduce nuove aggravanti per i reati commessi dai coniugi o ex coniugi. Nel momento in cui si scrive, è in corso l'iter di approvazione di un ulteriore atto legislativo che prevede l'introduzione nel sistema giuridico italiano del reato autonomo di femminicidio, che punisce con l'ergastolo *«chiunque cagioni la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»*.

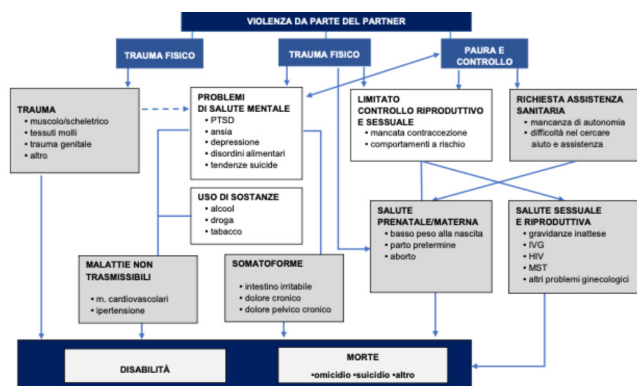
3.3. Conseguenze e costi della violenza

La violenza contro le donne ha un impatto profondo sulla salute fisica, sessuale e psicologica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2013) ha riconosciuto

to questa violenza come una delle più gravi emergenze di salute pubblica a livello globale.

BOX 7 – VIOLENZA CONTRO LE DONNE E SALUTE

La violenza contro le donne rappresenta una grave questione di salute pubblica, con effetti fisici e psicologici immediati e di lungo periodo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha messo in evidenza come la violenza da parte del partner e la violenza sessuale provocano gravi danni di salute fisica e mentale, sia a breve che a lungo termine. La violenza contro le donne può avere esiti fatali (omicidio o suicidio), comportare lesioni, gravidanze indesiderate, aborti indotti, problemi ginecologici e infezioni a trasmissione sessuale. Può inoltre portare a problematiche di depressione, stress post-traumatico, problemi del sonno, disturbi dell'alimentazione, stress emotivo, che a loro volta si possono tradurre in cefalee, dolori alla schiena, dolori addominali, fibromialgia, disturbi gastrointestinali, mobilità limitata e cattive condizioni generali di salute (Cory N. Spencer et al, 2024).



Fonte: WHO, 2013, modificata dal Servizio Tecnico Scientifico di Statistica, Istituto Superiore di Sanità (S. Gaudi, I. Falzano, 2023)

Figura 4 Modalità ed effetti sulla salute della violenza da parte del partner.

Si segnala inoltre lo studio pilota “Epigenetica per le donne” (Epigenetics for Women-EpiWE), avviato nel 2016 dall’Istituto Superiore di Sanità – ISS (ente promotore) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione Cà Granda dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha evidenziato la presenza di marcatori epigenetici associati al Disturbo da Stress Post-Traumatico, insorti in seguito a violenza in ambito relazionale e/o sessuale rispetto alla popolazione di controllo¹¹.

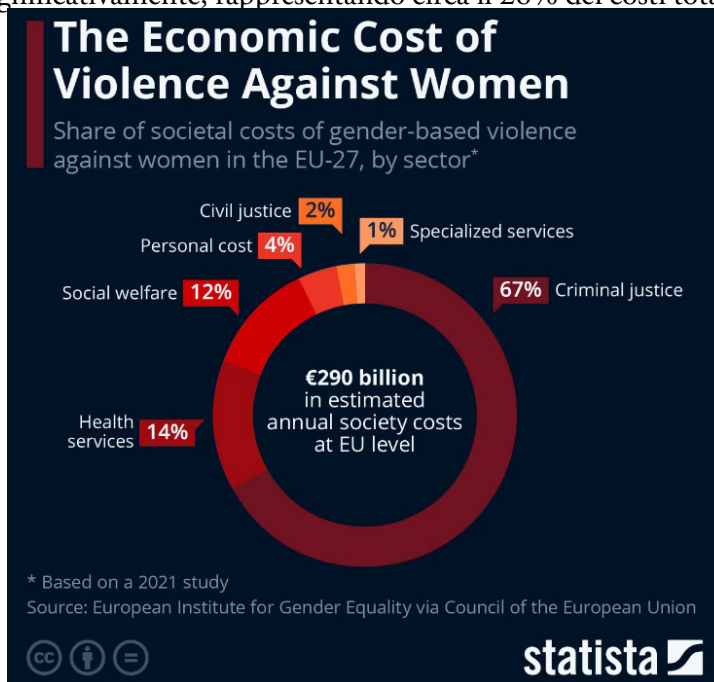
¹¹ Fonte: <https://www.epicentro.iss.it/ambiente/epigenetica-violenza-di-genere>.

BOX 8 – GLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO

I dati ISTAT – sistema EMUR-PS (2022–2024)¹² mostrano un aumento significativo degli accessi al Pronto Soccorso (PS) di donne con indicazione di violenza:

- Nel 2024 gli accessi sono stati 19.518, il 15,2% in più rispetto al 2023.
- Sempre nel 2024, la quota di accessi per violenza è pari a 20,7 ogni 10.000 accessi totali, un valore nettamente superiore a quello pre-pandemico (14–15). In rapporto alla popolazione residente, si registrano 6,5 accessi ogni 10.000 donne.
- Le giovani donne tra i 18 e i 34 anni risultano le più colpite (11,9 per 10.000), seguite dalla fascia 35–49 anni. Per le minorenni emergono soprattutto diagnosi legate ad abuso e maltrattamento, mentre per le donne adulte prevalgono maltrattamento, abuso sessuale e traumi psichici da violenza.
- Il ricorso al PS per violenza è oltre due volte più elevato tra le donne straniere rispetto alle italiane (12,6 vs 5,6 per 10.000 nel 2024).

Sul piano economico, lo studio *The Costs of Gender Based Violence in the European Union* (EIGE, 2021) ha stimato che la violenza maschile contro le donne genera costi per 290 miliardi di euro all'anno. Della spesa totale di 290 miliardi di euro, la quota maggiore è attribuibile al sistema giudiziario penale, con 20,4 miliardi di euro all'anno, pari al 67% dei costi complessivi. Anche i servizi sanitari e sociali incidono significativamente, rappresentando circa il 26% dei costi totali (Figura 4).



(Fonte: EIGE, 2021)

Figura 4 – Il costo della violenza maschile contro le donne

¹² Fonte: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/11/Accessi-PS-donne_violenza_2025.pdf.

Le conseguenze della violenza sono vaste e multidimensionali, richiedendo per questo interventi complessi e il coordinamento tra diversi servizi e istituzioni. Tra questi: 1) servizi ospedalieri e di pronto soccorso per le cure mediche, il supporto psicologico necessari, i servizi sociali; 2) case protette e centri antiviolenza per l'accoglienza e la messa in sicurezza delle donne e dei loro figli/e; 3) servizi legali e giudiziari (Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Tribunali, istituti penitenziari, etc.) chiamati in causa per dare corso all'eventuale iter giuridico.

In Italia il costo della violenza maschile sulle donne è stimato intorno ai 39 miliardi di euro. Tuttavia, ampliando l'analisi alla violenza basata sul genere, che include anche quella contro le persone LGBTQIA+, i numeri crescono ulteriormente. Come mostrato in Figura 5, i costi della violenza di genere in Europa ammontano a **366 miliardi di euro**, mentre in Italia raggiungono i **49 miliardi di euro** (costi più alti sono registrati solo in Germania e Francia), evidenziando l'urgenza di interventi mirati e coordinati. Per questo, oltre a fornire supporto immediato alle sopravvissute, è essenziale investire in prevenzione, educazione e sensibilizzazione per contrastare le radici culturali della violenza. Rafforzare l'autonomia economica delle donne, sensibilizzare la società e integrare i servizi pubblici sono passi fondamentali per affrontare un problema che ha costi umani ed economici incalcolabili.

Member State	Cost of GBV women	Total cost of GBV	Cost of IPV women	Total cost of IPV
Belgium	7 449 156 395	9 399 581 772	3 898 956 304	4 490 137 220
Bulgaria	4 551 900 728	5 743 732 692	2 382 506 300	2 743 754 836
Czechia	6 925 223 185	8 738 466 232	3 624 724 890	4 174 325 351
Denmark	3 775 508 155	4 764 055 922	1 976 135 356	2 275 767 724
Germany	53 984 730 101	68 119 644 447	28 256 099 430	32 540 442 582
Estonia	861 487 932	1 087 052 793	450 910 630	519 280 147
Ireland	3 189 069 893	4 024 069 526	1 669 188 228	1 922 279 607
Greece	6 973 862 574	8 799 840 956	3 650 183 189	4 203 643 775
Spain	30 521 663 893	38 513 203 426	15 975 316 874	18 397 581 122
France	43 683 460 939	55 121 176 337	22 864 321 326	26 331 133 819
Croatia	2 650 651 966	3 344 676 710	1 387 375 381	1 597 736 766
Italy	38 896 862 916	49 081 295 155	20 358 972 324	23 445 910 204
Cyprus	569 569 012	718 700 242	298 117 608	343 319 818
Latvia	1 248 493 578	1 575 388 790	653 472 910	752 556 019
Lithuania	1 816 968 189	2 292 708 082	951 017 699	1 095 216 164
Luxembourg	399 195 568	503 717 627	208 942 596	240 623 607
Hungary	6 354 909 616	8 018 826 485	3 326 217 574	3 830 556 735
Malta	320 945 579	404 979 310	167 985 839	193 456 764
Netherlands	11 238 036 009	14 180 510 225	5 882 090 403	6 773 964 875
Austria	5 760 577 102	7 268 878 871	3 015 138 523	3 472 310 190
Poland	24 692 501 084	31 157 780 935	12 924 279 968	14 883 929 441
Portugal	6 682 554 255	8 432 258 882	3 497 709 762	4 028 051 500
Romania	12 624 599 021	15 930 119 406	6 607 830 113	7 609 745 178
Slovenia	1 353 147 695	1 707 444 674	708 249 828	815 638 511
Slovakia	3 544 233 871	4 472 226 695	1 855 084 289	2 136 362 237
Finland	3 588 125 654	4 527 610 740	1 878 057 648	2 162 818 942
Sweden	6 652 361 016	8 394 160 094	3 481 906 346	4 009 851 883
EU-27	290 309 795 927	366 322 107 026	151 950 791 341	174 990 395 017

(Fonte: EIGE, 2021)

Figura 5 – I costi della violenza di genere nell'UE-27

4.

LA VIOLENZA ASSISTITA

4.1. Alcune definizioni

Un approfondimento particolare richiede la violenza assistita, che si verifica quando bambine, bambini o adolescenti subiscono l'impatto e le conseguenze di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto su figure di riferimento o altre persone a loro affettivamente legate, siano esse adulte o minorenni. Include anche l'assistere a violenze tra minorenni, maltrattamenti familiari e abusi verso animali domestici (CISMAI, 2017). La violenza assistita può essere esperita direttamente o indirettamente: ad esempio, è vittima di violenza assistita anche il/la minore che, pur non osservando direttamente l'atto violento, percepisce la crescente tensione in casa, riconosce i segnali ricorrenti che precedono gli episodi di violenza, o è consapevole della situazione di violenza. Può accadere che il/la minore senta un genitore piangere e lo percepisca come impotente, oppure provi paura nei confronti dell'altro genitore.

Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) considera tra le vittime di violenza assistita anche gli **orfani "speciali" o orfani di femminicidio** ossia «*tutti quei bambini, bambine, adolescenti, ma anche giovani adulti o già adulti, la cui madre viene uccisa dal padre e non da un altro familiare o partner*» (Baldry, 2017), riconoscendoli come vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il riconoscimento della specificità del trauma e della situazione vissuta dagli/dalle orfani/e di femminicidio è un tema di fondamentale importanza, su cui Anna Costanza Baldry ha svolto un lavoro di grande rilievo, analizzando in particolare le conseguenze psicologiche e sociali di tali esperienze sui/sulle minori. Baldry ha contribuito a far emergere l'importanza di offrire un supporto mirato a questa categoria di vittime, evidenziando il bisogno di interventi multidisciplinari che considerino il loro vissuto traumatico e forniscano un sostegno adeguato per affrontare le conseguenze dell'evento¹³.

Anche la Convenzione di Istanbul riconosce la violenza assistita, disciplinandola nei seguenti termini¹⁴:

¹³ Baldry, A.C. (2017), Orfani speciali. *Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio*. FrancoAngeli, Milano; Baldry, A.C., Cinquegrana, V. (2016), *Linee guida di intervento per gli special Orphans*: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off_italiano.pdf.

¹⁴ Per un approfondimento si veda: De Vido, S. (2017), Quando i minori "testimoniano" la violenza domestica. La violenza "assistita" alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. In DEP - Deportate, Esuli, Profughi – Rivista telematica di studi sulla memoria femminile: https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n34/09_De_Vido_modello.pdf.

- L'art. 26 sollecita *«l'adozione delle misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrando nel campo di applicazione della presente Convenzione»*.
- L'art. 31 mette in evidenza la necessità di *«garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza»* e di *«garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini»*.
- L'art. 46 suggerisce come le circostanze di violenza assistita da parte dei minori *«purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione»*.

L'Italia ha recepito quanto previsto dall'art. 46 attraverso la Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. Codice Rosso, che verrà esaminato in seguito), introducendo aggravanti di pena per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, se commesso in presenza di un/una minore o a suo danno.

4.2. I numeri del fenomeno

Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, nel terzo trimestre del 2024 oltre la metà delle donne che hanno chiamato il numero di pubblica utilità 1522 ha figli/e (58,6%); e di queste, il 54% dichiara di avere figli/e minori. Inoltre, il 21,3% delle donne riporta che i/le propri/e figli/e hanno assistito e subito la violenza, mentre nel 32,5% dei casi i/le figli/e hanno assistito alla violenza.

Secondo un'elaborazione compiuta da Save the Children insieme al Servizio Analisi Criminale, nel 2023 più di 5.000 minori conviventi sono stati/e coinvolti/e direttamente o indirettamente in episodi di violenza e censiti/e negli interventi effettuati dalle Forze di Polizia specificamente per "presunte violenze domestiche/ di genere".

Sebbene la mancanza di un registro ufficiale renda difficile ottenere cifre precise, tra il 2000 e il 2015 in Italia si sono registrati inoltre circa 1600 orfani di femminicidio, definiti, come menzionato sopra, "orfani speciali" (Baldry, 2017).

4.3. Gli effetti della violenza assistita

Gli effetti della violenza assistita sono paragonabili a quelli prodotti dall'aver subito direttamente un maltrattamento.

In particolare, la violenza assistita può avere conseguenze di breve, medio e lungo termine sul funzionamento psicologico, emotivo, relazionale, cognitivo, comportamentale e sociale nonché sulla regolazione fisiologica, sul sistema nervoso e

sul sistema neuroendocrino.

Esiste inoltre un rischio di **trasmissione intergenerazionale della violenza**: crescere in un contesto di violenza domestica può portare bambini e bambine ad interiorizzare modelli di relazione disfunzionali, interpretando le relazioni affettive come basate sulla sopraffazione. Questo può spingerli/le ad assumere atteggiamenti aggressivi, replicando su altri/e le stesse dinamiche di potere e controllo che hanno vissuto e subito.

Età	Effetti principali
Neonati, bambini/e piccoli, età prescolare (0–5 anni)	- Disturbi del sonno e dell'alimentazione - Sentimenti di impotenza e passività - Paura generalizzata e nuove paure specifiche - Perdita di abilità recentemente acquisite (es. camminare, parlare) - Ansia da separazione e "appiccicosità" - Irritabilità e aggressività - Inibizione del gioco e dell'esplorazione - Allerta costante verso il pericolo
Bambini/e in età scolare (6–12 anni)	- Gioco post-traumatico - Pensieri e discorsi ricorrenti sul trauma - Paure specifiche legate al trauma - Senso di colpa e responsabilità - Fantasie di vendetta - Paura di essere sopraffatti dalle emozioni - Difficoltà di concentrazione e apprendimento - Disturbi del sonno e sintomi fisici (mal di testa, mal di stomaco) - Comportamento aggressivo o ritirato
Adolescenti (13–18 anni)	- Distacco emotivo, vergogna e senso di colpa - Consapevolezza delle proprie paure e sentimenti intensi - Comportamenti di "acting out" e ricerca di pericolo - Cambiamenti improvvisi nelle relazioni e nell'identità di sé - Fantasie e piani di vendetta - Comportamenti auto-lesionistici (abuso di sostanze, tagli) - Desiderio o rifiuto dell'autonomia familiare

5.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

5.1. La violenza contro le donne nel diritto internazionale

Per contrastare il fenomeno la comunità internazionale ha elaborato una serie di strumenti normativi volti a definire, prevenire e combattere la violenza di genere, riconoscendola come una questione di giustizia e uguaglianza. Tali atti non solo tentano di offrire un quadro giuridico comune, ma rappresentano soprattutto un impegno collettivo per promuovere il rispetto dei diritti delle donne in ogni parte del mondo. Prima di elencare i principali atti normativi sanciti dal diritto internazionale sul tema della violenza maschile contro le donne, ci sembra doveroso sottolineare che lo strumento legislativo, per quanto cruciale per proteggere le sopravvissute e riconoscere l'importanza della violenza di genere come problema socio-culturale, deve essere parte di una strategia più ampia che coinvolga l'intera società nella lotta alla violenza di genere e alla discriminazione (Pitch, 2022). A livello internazionale, le principali tappe possono essere riepilogate come segue:

- 1979: Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia nel 1985. Per la prima volta, un documento internazionale propone una definizione esaustiva del concetto di discriminazione, includendo ogni trattamento o condizione che, nella pratica, limiti o impedisca alle donne di esercitare pienamente i loro diritti in condizioni di parità con gli uomini.
- 1993: Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne, che riconosce come la violenza contro le donne sia «*una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e all'impedimento del pieno avanzamento delle donne [...]*». La Dichiarazione rappresenta un passaggio importante nel riconoscimento internazionale della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani.
- 1995: Quarta Conferenza mondiale delle donne di Pechino, in occasione della quale vengono approvate la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'Azione, volte a ribadire la necessità di «*adottare misure concertate per prevenire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne, studiare cause e conseguenze della violenza contro le donne e l'efficacia delle misure di prevenzione ed eliminare la tratta delle donne ed assistere le vittime delle violenze legate alla prostituzione e alla tratta*». La Piattaforma d'Azione individua dodici aree critiche di intervento (salute, istruzione, partecipazione politica, violenza contro le donne etc.) in cui gli Stati sono chiamati a impegnarsi per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per le donne in ogni ambito della società.

- 1999: con la Risoluzione ONU n. 54/134 è stata istituita la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. La data è stata scelta in memoria delle sorelle Mirabal, brutalmente assassinate nel 1960 in Repubblica Dominicana per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Trujillo. Questa giornata intende sensibilizzare l'opinione pubblica e mobilitare governi, organizzazioni e cittadini/e per prevenire e combattere ogni forma di violenza contro le donne.
- 2000: la Risoluzione ONU n. 1325/2000 rappresenta un tentativo di integrare la prospettiva di genere nelle operazioni di sostegno alla pace, includendo misure specifiche per prevenire e contrastare la violenza di genere in contesti di conflitto.

BOX 9 – RACCOMANDAZIONI ONU E UNHCR PER LA PROTEZIONE DELLE DONNE

Le raccomandazioni ONU e UNHCR, pur avendo un profilo più orientativo e operativo rispetto alle risoluzioni, promuovono interventi coordinati e misure di protezione mirate per affrontare la violenza di genere, in particolare in contesti di conflitto e migrazione. Le principali linee guida si soffermano su:

1. Protezione nelle situazioni di emergenza:

- Creazione di rifugi sicuri per le donne con vissuti di violenza.
- Accesso a servizi medici, legali e psicologici per le sopravvissute.
- Prevenzione della violenza sessuale in situazioni di conflitto e nelle aree dove è concentrata un'alta presenza di rifugiati/e.

2. Supporto alle donne sopravvissute a violenza:

- Programmi di assistenza psicologica.
- Reti di supporto per le donne in percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

3. Promozione della partecipazione attiva delle donne:

- Promuovere il protagonismo delle donne nelle trattative di pace e nelle fasi di ricostruzione post-bellica.

4. Educazione e sensibilizzazione:

- Campagne di sensibilizzazione rivolte alle comunità sul fenomeno della violenza di genere.
- Promozione della parità di genere come obiettivo chiave nelle politiche di sviluppo.

5. Coordinamento internazionale:

- Coordinamento tra governi, organizzazioni internazionali e ONG per garantire una risposta rapida e integrata.
- Supporto alle organizzazioni locali nella protezione delle donne vulnerabili, in particolare in contesti con alta concentrazione di rifugiati/e e sfollati/e.

- 2002: Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza, intesa come «*qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o dovrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica [...]*». Questo documento

non si limita a identificare la violenza come un fenomeno privato, ma lo inquadra come un problema strutturale che richiede azioni coordinate di prevenzione, protezione delle vittime e punizione degli aggressori.

- 2011: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, che rappresenta il primo strumento **giuridicamente vincolante** in Europa per affrontare in modo sistematico la violenza di genere. La Convenzione, ratificata dall'Italia con la Legge n. 77/2013, fornisce una definizione articolata della violenza – già illustrata nella sezione dedicata alle definizioni del fenomeno – e stabilisce standard chiari per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e la persecuzione dei colpevoli, con lo scopo di superare le disparità in materia di protezione interne ai singoli Stati e armonizzare le legislazioni. È considerata un pilastro nella lotta globale contro la violenza di genere e la discriminazione strutturale a lungo termine.
- 2024: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (2024/1385 UE), prorogata a maggio 2024, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027. Si tratta del primo strumento dell'Unione Europea che definisce standard comuni nel contrasto alla violenza di genere, stabilendo misure minime omogenee per gli Stati. Tratta questioni relative alle mutilazioni dei genitali femminili, ai matrimoni forzati e alle varie forme di violenza informatica, alla condivisione non consensuale di immagini intime, allo stalking online, alle molestie online e all'istigazione alla violenza online. La Direttiva non tratta invece il reato di violenza sessuale, non avendo raggiunto tra gli Stati membri un accordo sulla definizione di tale reato.

BOX 10 – LA DISABILITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Approvata dall'ONU nel 2006 e ratificata in Italia con la Legge n. 18/2009, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delinea un paradigma centrato sul riconoscimento dei diritti umani delle persone con disabilità, attribuendo grandissima rilevanza agli aspetti del genere connesso alla disabilità.

Il Preambolo della Convenzione riconosce che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di subire violenze e abusi, di essere dimenticate, maltrattate, sfruttate e non credute. In particolare, l'art. 6, specificatamente dedicato alle donne con disabilità, riconosce che esse sono soggette a discriminazioni multiple e che gli Stati devono intraprendere misure mirate alla loro capacitazione per assicurare loro il godimento di tutti i diritti umani e la piena partecipazione ai processi decisionali e politici.

5.2. La Convenzione di Istanbul

La Convenzione adotta un approccio integrato per affrontare la violenza contro le donne, basato su quattro aree chiave, spesso definite i “4 Pilastri”. Questi rappresentano una strategia articolata e interconnessa che gli Stati firmatari si impegnano a implementare per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno:

1. **Prevenzione**, che comprende azioni di sensibilizzazione, interventi educativi e di formazione professionale volti a modificare gli atteggiamenti, i modelli comportamentali e gli stereotipi di genere che perpetuano la violenza.
2. **Protezione**, attraverso l’attivazione di misure per garantire la sicurezza e il supporto delle donne che hanno esperito violenza. Queste includono l’accesso a servizi di supporto generali e specializzati (centri antiviolenza e case rifugio, servizi di consulenza, supporto psicologico e assistenza legale) che possano accogliere le donne e i/le bambini/e testimoni di violenza.
3. **Perseguimento** degli uomini che agiscono violenza, che implica l’obbligo per gli Stati di adottare un quadro normativo che consenta l’effettiva indagine, persecuzione e punizione dei responsabili, garantendo un processo equo e rispettoso dei diritti delle donne e dei/delle loro figli/e.
4. **Politiche integrate**, coordinate a livello internazionale, con l’adozione di un approccio coordinato che coinvolga tutte le istituzioni e i settori della società, come polizia, sanità, servizi sociali e sistema giudiziario, per garantire una risposta coerente e unificata alla violenza. Ciò implica stanziare risorse economiche, anche a livello nazionale, accompagnate da un’attività di ricerca e raccolta dati per accrescere la consapevolezza del fenomeno e orientare le strategie di intervento.

Quali Stati aderiscono alla Convenzione di Istanbul?

Ad oggi, tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa aderiscono alla Convenzione 38 Stati: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Repubblica della Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito (altri 7 Stati – Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania e Slovacchia – l’hanno firmata ma non ancora ratificata). Nel 2023, anche l’UE ha firmato e ratificato la Convenzione¹⁵.

5.3. La Costituzione italiana e i diritti delle donne

Nell’ordinamento italiano, l’importanza di riconoscere i diritti delle donne come diritti umani trova una prima base giuridica nella Costituzione, che:

¹⁵ Sul sito del Consiglio d’Europa è possibile tenere traccia delle ratifiche e delle firme: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210>.

- tutela i diritti inviolabili di ciascun/a individuo/a come singolo/a e come membro di formazioni sociali (art. 2);
- sancisce l'eguaglianza senza distinzioni di sesso (art. 3);
- dispone la tutela della lavoratrice (art. 37);
- richiama la parità all'interno della famiglia (art. 29) e la parità nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51);
- vincola al rispetto degli obblighi internazionali (art. 117), fornendo così il fondamento giuridico per l'attuazione delle disposizioni previste nei trattati internazionali in tema di violenza contro le donne richiamati nel paragrafo precedente.

Tuttavia, per garantire la tutela dei diritti delle donne e riconoscere pienamente la violenza contro di esse come reato, si è reso necessario un lungo percorso di riforme legislative e cambiamenti giurisdizionali. Le principali conquiste ottenute in questo percorso includono:

- **abolizione del cosiddetto “*ius corrigendi*”** (1956): con l'abolizione dell'art. 571 del codice penale, è stata eliminata la potestà educativa e correttiva del *pater familias*, che comprendeva anche la coazione fisica. Questa norma legittimava una forma di “violenza correttiva” esercitata dal marito sulla moglie e sui figli/e, radicata in un'ottica patriarcale;
- **abolizione del cosiddetto “*crimine d'onore*” e del “*matrimonio riparatore*”** (1981): con la cancellazione di queste norme, è stato eliminato il meccanismo che permetteva l'estinzione del reato di violenza sessuale nel caso in cui lo stupratore sposasse la sopravvissuta allo stupro;
- **dichiarazione di incostituzionalità della norma che puniva l'adulterio** (1968): con la sentenza n. 126, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la disparità di trattamento tra uomini e donne rispetto all'adulterio, evidenziando che: «*il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita – più o meno severamente – rimonta ai tempi remoti*»;
- **inclusione dello stupro tra i reati contro la persona** (1996): grazie al contributo del movimento femminista, lo stupro è stato finalmente riconosciuto come un reato contro la persona, superando la visione che lo considerava un'offesa alla morale e al buon costume. Questo risultato si inserisce in un contesto di mobilitazioni che, a partire dagli anni '70, ha contribuito a disvelare la violenza, carica di stereotipi, agita anche nelle aule dei tribunali, portando all'attenzione pubblica alcuni casi di processi per stupro (Filippini, 2022) e aprendo una stagione di mobilitazioni che portarono progressivamente alla modifica del Codice Rocco, alla legge sull'aborto (L. n. 194/1978) e all'apertura dei primi centri antiviolenza;
- **dichiarazione circa l'incostituzionalità dell'attribuzione automatica del**

cognome paterno ai figli (2022): la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di questa pratica «*per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 [diritto al rispetto della vita privata e familiare] e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo [divieto di discriminazione]*». Sebbene possa sembrare un dettaglio formale, questo cambiamento non è solo una questione tecnica o legale, ma rappresenta una conquista simbolica concreta: a lungo, la trasmissione del solo cognome paterno ha riflettuto una concezione patriarcale della famiglia.

5.4. Normativa italiana in materia di violenza contro le donne

La legislazione italiana sulla violenza, pur composta da importanti interventi normativi, è frammentaria e manca di un quadro organico che disciplini in maniera sistematica il fenomeno. Tra i principali atti legislativi che costituiscono il riferimento normativo si segnalano:

- Legge n. 66, 15 febbraio 1996, “*Norme contro la violenza sessuale*”: riconosce la violenza sessuale come reato contro la persona.
- Legge n. 154, 5 aprile 2001, “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”: prevede misure contro la violenza nelle relazioni familiari, introducendo strumenti come l'allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare.
- Legge n. 38, 23 aprile 2009, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”: introduce nell'ordinamento il reato di stalking (atti persecutori).
- Legge n. 119, 15 ottobre 2013, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”: introduce il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che prevede misure specifiche volte a rafforzare la prevenzione, la protezione delle donne e il perseguimento dei colpevoli. La legge stanziava inoltre fondi dedicati per il sostegno dei centri anti-violenza e delle case rifugio, riconoscendo il ruolo cruciale di queste strutture nella protezione e nell'assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e. Oltre agli interventi sul piano pratico, il testo promuove un coordinamento interistituzionale tra autorità locali e nazionali, nonché iniziative di sensibilizzazione e formazione per prevenire e contrastare la violenza di genere in modo più efficace. Inoltre introduce misure più severe contro la violenza domestica e di genere, come l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking.
- D.lgs. n. 212, 15 dicembre 2015, “*Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*”: con questo

decreto, l'Italia si è adeguata agli standard europei, rafforzando i diritti e le garanzie per le vittime di reato all'interno del procedimento penale.

- Legge n. 4, 11 gennaio 2018, “*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*”: la normativa mira a garantire protezione, sostegno economico e opportunità di reinserimento sociale agli/alle orfani/e di crimini domestici, riconoscendone la particolare vulnerabilità e le necessità specifiche.
- Legge 19 luglio 2019, n. 69, “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata Codice Rosso*”: la norma introduce nuovi reati, tra cui il cosiddetto “*revenge porn*” (diffusione non consensuale di materiale intimo), inasprisce le pene per reati già esistenti e introduce l'obbligo, per il pubblico ministero, di sentire la persona offesa entro 3 giorni dalla denuncia o dalla segnalazione.
- Legge delega 26 novembre 2021, n. 206, “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” (c.d. riforma Cartabia): si tratta di una riforma complessiva del sistema penale e processuale, volta a ridurre i tempi della giustizia penale, che interessa anche la tutela penale delle sopravvissute a violenza di genere. In particolare, va segnalata l'introduzione di pene alternative al carcere, anche con riferimento a reati che sono manifestazione di violenza di genere, che rischiano però di essere controproducenti se non adeguatamente integrate con le diverse misure legislative precedentemente adottate per combattere la violenza di genere.
- Schema di disegno di legge recante “*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*”, proposto dai ministeri della Giustizia, dell'Interno, per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa, che prevede l'introduzione nel sistema giuridico italiano del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l'esercizio dei suoi diritti e l'espressione della sua personalità. Tra le altre misure previste, l'introduzione nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del Codice Rosso di limitazioni all'accesso ai benefici previsti dalla legge; la presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari; informazioni, su loro richiesta, ai parenti della vittima in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all'imputato o al condannato¹⁶. Al riguardo, si segnalano perplessità rispetto ai rischi di un

¹⁶ <https://www.interno.gov.it/it/notizie/femminicidio-diventa-reato-approvato-schema-ddl> (consultato il 27/03/2025).

uso populista del diritto penale, se non accompagnato da un'adeguata attività di prevenzione che mira al cambiamento socio-culturale.

BOX 11 – I LIMITI DI UN APPROCCIO REPRESSIVO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Alcune delle norme che abbiamo brevemente illustrato, pur rappresentando importanti passi avanti nella lotta alla violenza di genere, riflettono un approccio repressivo che rischia di essere insufficiente senza un adeguato lavoro di prevenzione, educazione e investimento (Calloni, 2020).

Come stabilito dalla Convenzione di Istanbul, sono necessarie invece politiche di lungo termine, con un maggior equilibrio tra prevenzione, protezione e repressione, oltre a un impegno più deciso per il cambiamento culturale e la rimozione delle disuguaglianze di genere.

6.

LE POLITICHE PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

6.1. L'universo delle politiche a contrasto della violenza maschile contro le donne

Le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sono, dunque, complesse. Ciò dipende dalla molteplicità degli ambiti di intervento (prevenzione, sostegno alle vittime, punizione degli autori), dalla presenza di un sistema di regolamentazione diversificato sui territori, dalla varietà di soggetti coinvolti, talvolta con pratiche molto distanti tra loro.

Per quanto possa sembrare paradossale, le Regioni italiane si sono attivate prima rispetto al livello centrale. Questo è avvenuto, da un lato, grazie alla maggiore prossimità ai singoli territori e alle sperimentazioni locali, spesso guidate dai movimenti femministi; dall'altro, per la capacità di rispondere più rapidamente alle mobilitazioni, che hanno anche dato impulso a leggi di iniziativa popolare promosse dai centri antiviolenza e dagli stessi movimenti. Infine, questo fenomeno si collega anche ai processi di territorializzazione delle politiche avviati negli anni '90¹⁷.

In questo modo, le Regioni hanno anticipato molte politiche successivamente sviluppate a livello nazionale, creando reti di supporto più capillari e adattate alle specifiche esigenze dei territori. Sintetizzando, è possibile identificare tre fasi principali nello sviluppo normativo delle politiche regionali contro la violenza di genere, che si sono evolute nel tempo (Toffanin et al., 2020).

La prima fase, che va dalla fine degli anni '80 fino alla fine degli anni '90, si caratterizza per il riconoscimento e il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Durante questo periodo, si segnala l'adozione della prima legge regionale in Italia, quella della Provincia autonoma di Bolzano, nel 1989, seguita da quella della Regione Lazio nel 1993. Queste leggi hanno rappresentato i primi passi per affrontare il problema della violenza di genere in modo strutturato e hanno permesso di dare un sostegno concreto alle donne con vissuti di violenza.

Una seconda fase si colloca tra il 2000 e il 2013, quando quasi tutte le Regioni italiane avviano politiche specifiche in questo ambito. In questi anni, la maggior parte delle Regioni si dota di leggi *ad hoc*, e le politiche regionali iniziano a mostrare una maggiore organicità. Si passa così da un supporto esclusivo ai centri antiviolenza a interventi più ampi, che comprendono azioni di prevenzione culturale, la creazione di reti locali e l'istituzione di osservatori regionali. L'obiettivo è dare vita

¹⁷ In questo contesto, vale la pena ricordare la prima sperimentazione a livello nazionale nella costruzione di reti antiviolenza, avviata nell'ambito del Programma URBAN Italia. Questo programma di interventi urbani si caratterizzava per il suo approccio integrato, mirato a coordinare le azioni sul territorio e a rispondere in modo globale alle problematiche locali (Adami et al., 2002; Basaglia et al., 2006).

a un sistema regionale coordinato e integrato per la protezione delle donne, che coinvolga diversi attori pubblici e privati.

La terza fase, iniziata nel 2014, vede un ulteriore avanzamento nelle politiche regionali, che ora fanno esplicito riferimento alla Convenzione di Istanbul. Alcune Regioni, come la Puglia e l'Emilia-Romagna, che in precedenza avevano scelto altri strumenti di policy, iniziano a legiferare in maniera più coerente con le linee guida della Convenzione, inserendo i centri antiviolenza nel sistema territoriale dei servizi socio-sanitari e nei Piani Regionali delle Politiche Sociali. Le politiche in questa fase appaiono più mature e complete: si cerca di promuovere un sistema organico e strutturato che prevede interventi multidisciplinari e multiagenzia. Questi interventi spaziano dall'assistenza e tutela delle donne alla prevenzione e sensibilizzazione, dalla rilevazione e documentazione del fenomeno fino alla progettazione di strumenti di programmazione adeguati ad affrontare il problema in modo sistemico.

A livello nazionale, il primo documento dedicato alla programmazione delle politiche antiviolenza è stato il “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking” del 2010, seguito negli anni da altri tre Piani.

Il “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking” del 2010 si caratterizzava per un approccio emergenziale, con una forte enfasi sulla sicurezza e sulla protezione delle vittime. Inoltre, non riconosceva pienamente il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza e delle reti territoriali. Non è stato effettivamente applicato.

Nel 2015 è stato introdotto il – Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 –. Questo piano ha rappresentato il primo strumento nazionale per la costruzione di una politica pubblica antiviolenza, soprattutto dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, è stato adottato solo un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore della legge (DPCM il 7 luglio 2015), dimostrando una certa lentezza nell'attuazione delle misure previste. Pensato come strumento straordinario per affrontare l'emergenza della violenza di genere, il piano mancava di un'impostazione strutturale e non conteneva una definizione chiara di violenza di genere (Misiti et al., 2020; Pietrobelli, 2018). Inoltre, pur riconoscendo l'importanza dei centri antiviolenza, non li poneva al centro dell'intervento né prevedeva un adeguato raccordo tra le diverse politiche coinvolte – abitative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, del lavoro e della giustizia – e non riusciva a garantire una connessione efficace tra il livello centrale e quello territoriale.

Nel 2017 è stato adottato il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020”, che ha mostrato una maggiore attenzione alla dimensione strutturale del fenomeno. Il piano, ispirato alla “logica delle quattro P” della Convenzione di Istanbul (Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche integrate), si articolava in tre assi principali: prevenzione; protezione e sostegno alle donne; perseguimento e punizione dei maltrattanti. A questi si aggiungeva

un asse trasversale dedicato all'assistenza e alla promozione. Tra le innovazioni più significative, il piano ha riconosciuto il ruolo centrale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ha sottolineato l'importanza dei servizi generali - con particolare attenzione a quelli sanitari - e ha promosso un approccio integrato tra i vari attori coinvolti nella protezione delle donne. Ha dato particolare attenzione alle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, e ha affrontato anche la violenza di genere sul posto di lavoro. Tuttavia, purtroppo, il piano non ha previsto un impegno concreto in termini economici e di risorse umane da parte degli enti pubblici, rimandando tale aspetto a un piano operativo che è stato approvato solo 19 mesi dopo l'adozione del Piano.

BOX 12 – LA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE IN MIGRAZIONE

Nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, l'attenzione ai vissuti violenti conosciuti dalle donne in migrazione è marginale nonostante il riferimento nei Piani nazionale antiviolenza.

Così come è stata a lungo trascurata anche negli studi sulle migrazioni, nonostante sia un fenomeno molto diffuso lungo le rotte che migranti e rifugiate compiono per raggiungere l'Unione Europea, spesso scappando da contesti impoveriti e saccheggiati. Le donne migranti sono maggiormente a rischio di violenza sessuale e stupro, sia durante il percorso migratorio sia nei Paesi di destinazione, anche nei contesti di accoglienza istituzionali che non sono esenti dal riprodurre forme di violenza e oppressione sistemiche (Pinelli, 2013). Le difficoltà di accesso ai servizi e ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza espongono le donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate a forme di vittimizzazione secondaria e aumentano le condizioni di vulnerabilità in caso di situazioni violente.

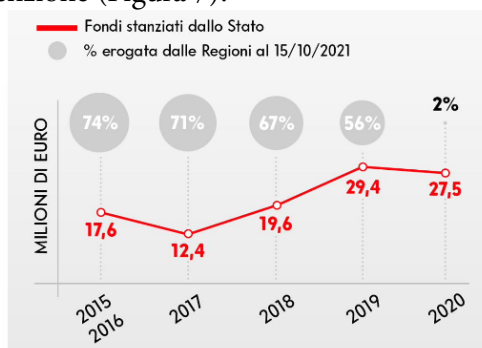
La violenza di genere, dunque, è un fenomeno che si intreccia con il diritto migratorio, in particolare nel contesto del diritto d'asilo. Sebbene il genere non sia espressamente menzionato tra le motivazioni di persecuzione nell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, l'UNHCR, con le Linee Guida sulle Persecuzioni di Genere (2000), ha chiarito che le persecuzioni basate sul genere rientrano nell'ambito della Convenzione, purché ne siano soddisfatti i requisiti. Ciò include situazioni come violenza domestica, violenza sessuale, mutilazioni genitali femminili (MGF) e punizioni per la trasgressione di norme sociali. Nel diritto internazionale, strumenti come la CEDAW e la Convenzione di Istanbul affrontano il legame tra violenza di genere e migrazione. La Convenzione di Istanbul, in particolare, riconosce che le donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate affrontano barriere aggiuntive nell'accesso ai servizi di supporto, come ostacoli linguistici, leggi sull'immigrazione restrittive e discriminazioni sistemiche.

Nel 2021 è stato varato il – Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 – che, in linea con il precedente, riprende gli stessi principi delle “4 P”. Tuttavia, il piano non è stato attuato a causa della mancata elaborazione di un piano operativo. La governance prevista si articolava su tre livelli: una cabina di regia, un osservatorio e una governance territoriale. Tra i punti cardine del Piano figuravano la formazione e l’educazione degli/delle operatori/operatrici e della popolazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere, interventi rivolti agli uomini maltrattanti, il sostegno delle donne migranti e delle vittime di discriminazioni multiple, oltre a interventi per favorire l’autonomia lavorativa, economica e abitativa delle donne. Di particolare rilievo l’introduzione del divieto della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS), a sottolineare l’importanza di contrastare pratiche che possano aggravare la condizione di vittimizzazione delle donne.

A settembre 2025, con Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 16 settembre 2025 è stato approvato il nuovo “Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025–2027”, con annesso il Quadro operativo relativo alla prima annualità¹⁸.

A oggi, nonostante i numerosi piani antiviolenza adottati a livello nazionale, la loro implementazione è rimasta frammentaria. Complessivamente, la dotazione finanziaria destinata alle attività di prevenzione, contrasto e protezione si è rivelata insufficiente e inadeguata. **Di conseguenza, pur avendo introdotto con gli ultimi due Piani nazionali un approccio più strutturato, il sistema antiviolenza continua a essere caratterizzato da una visione emergenziale.**

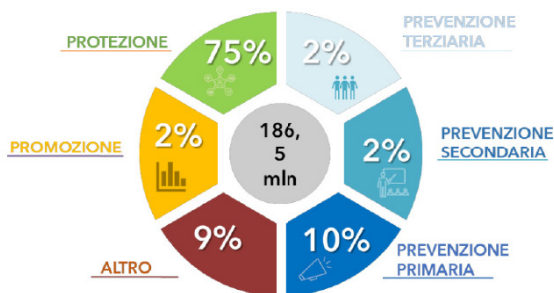
I monitoraggi effettuati sulle risorse stanziare evidenziano che il 75% dei fondi è stato destinato agli interventi di protezione, mentre solo il 14% è stato investito in azioni di prevenzione (Figura 7).



(Fonte: ActionAid, 2021)

Figura 6 – Fondi stanziati dallo Stato per finanziare politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile – anni 2015–2020

¹⁸ Il Piano è consultabile al seguente link: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf>.



(Fonte: ActionAid, 2021)

Figura 7 – Distribuzione delle risorse stanziare dal Dipartimento delle Pari Opportunità dall'entrata in vigore della Legge n. 119/2013

BOX 13 – IL GREVIO E I RAPPORTI DI VALUTAZIONE

La Convenzione di Istanbul ha previsto l'istituzione di un Gruppo di esperti indipendenti, il GREVIO, incaricato di monitorare e valutare, sulla base dei rapporti periodici presentati dagli Stati, le misure adottate dagli Stati per l'attuazione della Convenzione.

Dalla ratifica della Convenzione di Istanbul nel 2013, l'Italia è stata oggetto di due valutazioni da parte del GREVIO, contenute in due rapporti: Il rapporto di valutazione di base del 2020 e il Primo rapporto di valutazione tematica, pubblicato il 2 dicembre 2025. Quest'ultimo, riferito al periodo 2020–2025, accoglie con favore il rafforzamento del quadro legislativo italiano in materia di violenza contro le donne e le misure adottate per migliorare la risposta del sistema di giustizia penale.

Al contempo, il GREVIO individua ambiti che richiedono ulteriori interventi per una piena attuazione della Convenzione. In particolare, sottolinea la necessità di semplificare e accelerare l'erogazione dei finanziamenti ai centri antiviolenza e alle case rifugio, nonché di armonizzare i criteri di assegnazione delle risorse. Viene inoltre evidenziato il bisogno di ulteriori investimenti per sostenere l'attuazione delle riforme della giustizia penale.

Il rapporto richiama inoltre:

- la necessità di rafforzare le azioni di prevenzione, alla luce dell'aumento della violenza sessuale contro bambine e ragazze e della crescente esposizione delle e dei minori alla pornografia violenta, in conformità all'articolo 14 della Convenzione di Istanbul;
- le criticità nelle leggi e nelle prassi in materia di affidamento e diritto di visita, invitando le autorità a garantire che la violenza domestica costituisca un criterio giuridico obbligatorio sistematicamente considerato nelle decisioni in materia.

Il GREVIO esprime inoltre preoccupazione per l'uso della giustizia riparativa nei casi di violenza domestica, stupro, stalking e omicidio, raccomandando un approccio prudente e l'applicazione sistematica di specifiche garanzie, tra cui la valutazione del rischio, un'informazione completa e chiara per le vittime, la verifica del consenso libero e informato, la rappresentanza legale e una formazione specifica per gli operatori e le operatrici che operano in ambito di giustizia riparativa.

Infine, il GREVIO auspica l'introduzione di una formazione obbligatoria sulla violenza contro le donne per un'ampia gamma di professionisti/e, con particolare riferimento alla magistratura civile e penale, al fine di prevenire la vittimizzazione secondaria, contrastare l'elevato numero di archiviazioni e il basso tasso di condanne, e garantire un pieno riconoscimento della violenza.

6.2. Le reti territoriali antiviolenza

L'accento che la Convenzione di Istanbul pone sulla necessità di realizzare interventi integrati e coordinati (tra servizi specializzati e generali, tra figure professionali, tra organizzazioni non governative e altre organizzazioni ed entità pertinenti, come centri antiviolenza e case rifugio) è fondamentale per garantire percorsi di fuoriuscita dalla violenza efficaci. Il lavoro di rete può, infatti, favorire iniziative, scambi e collaborazioni tra servizi; permettere di valorizzare ciò che esiste sui territori; favorire un utilizzo mirato delle risorse, integrando positivamente obiettivi, prestazioni, risorse umane e risorse economiche; rendere maggiormente “visibile” alle donne il sistema di intervento.

È importante evidenziare come la Convenzione di Istanbul preveda che le attività di rete debbano essere centrate sui bisogni delle donne, a partire dal presupposto che la donna, anche se con vissuti di violenza, sia capace di contribuire alla costruzione di soluzioni per fuoriuscire dalla situazione di violenza in cui vive.

Seguendo l'indicazione della Convenzione di Istanbul, le reti sarebbero lo strumento per affiancare la donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza secondo un approccio olistico, integrato e intersezionale (Calloni e Belliti, 2023).

Verrebbe dunque superata l'idea, intrinseca nella visione più tradizionale dei servizi generali, che tendono a considerare la donna come un oggetto di intervento piuttosto che come un soggetto attivo del suo percorso di uscita dalla violenza. Spesso, i servizi si concentrano su interventi tecnici e risorse standardizzate, che non considerano la soggettività della donna, i suoi desideri, le sue esperienze e la sua capacità di cambiamento.

Tuttavia, il rapporto del GREVIO¹⁹ (2020) sull'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia evidenzia come, nonostante siano stati compiuti progressi, il sistema di supporto alle donne vittime di violenza rimanga ancora frammentato e carente sotto vari aspetti. Uno dei problemi principali evidenziati è l'assenza di una comunicazione e di un coordinamento interistituzionale sistematici. La frammentazione delle risposte, che vedono coinvolti vari attori (istituzioni pubbliche, ONG, servizi sociali, sanitari e legali), rende difficile la creazione di una rete coesa e coordinata che possa rispondere in modo efficace alle situazioni di violenza. Sebbene vengano realizzati interventi multisettoriali e multilaterali, non sempre si riesce a garantire una risposta coordinata che coinvolga tutti i soggetti, come richiesto dalla Convenzione. Il rapporto sottolinea anche come sia fondamentale il coinvolgimento delle organizzazioni non governative (ONG), in particolare dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio (CR), nel fornire supporto alle donne.

Anche il Progetto ViVa del CNR (Deliverable n.13A) ha messo in evidenza come spesso la definizione delle linee guida e dei protocolli operativi non segua una logica olistica e intersezionale, ma risponda più a una logica di gestione dell'emergenza. Ciò porta a interventi parcellizzati e frammentati, che non considerano la

¹⁹ Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence.

donna nella sua interezza, ma si concentrano solo sulla risoluzione rapida e immediata dei problemi, senza una visione a lungo termine che includa il suo percorso di autodeterminazione e di recupero completo. Un'altra criticità riguarda la tendenza a utilizzare approcci neutrali rispetto al genere con il rischio di non rispondere in modo efficace alle necessità specifiche delle donne che subiscono violenza.

BOX 14 – LE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA: LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE E LA LORO COMPOSIZIONE

Come indicato nel Piano Strategico Nazionale sulla Violenza Maschile contro le Donne 2017–2020 (p. 27), i centri antiviolenza e le case rifugio costituiscono «lo snodo centrale della rete di presa in carico territoriale» e «gli elementi cruciali dei sistemi integrati di governance territoriale locale e delle relative reti».

Il progetto ViVa del CNR fornisce una panoramica dettagliata della distribuzione delle reti territoriali antiviolenza in Italia. Il quadro che emerge indica una crescita delle reti, ma anche una significativa disomogeneità a livello nazionale:

- **Distribuzione geografica.** Le reti territoriali sono più sviluppate al Nord e nel Centro Italia, con il Mezzogiorno che evidenzia un'assenza significativa di reti in alcune aree. Sebbene ogni regione abbia almeno un centro antiviolenza, esistono profonde differenze nelle strutture e nei livelli di integrazione tra le diverse regioni.
- **Partecipazione alle reti.** Circa l'80% dei centri antiviolenza è affiliato a una rete territoriale. Tuttavia, la partecipazione di questi centri dipende fortemente dalla presenza di reti locali: in molte aree, i centri non fanno parte di una rete perché queste reti non esistono o non sono ancora state formalizzate, con una concentrazione di centri non affiliati situati soprattutto al Sud (2/3 di quel 20% rimanente).
- **Modello di governance.** Il progetto ViVa sottolinea che le reti territoriali, in particolare quelle più efficaci, sono strutturate in modo tale da coordinare vari attori: oltre ai centri antiviolenza, includono servizi socio-sanitari (95%), Forze dell'Ordine (89%), istituzioni/enti territoriali (99%), soggetti afferenti all'area giudiziaria (65%) e organizzazioni della società civile (62%). L'assenza di un coordinamento strutturato in alcune aree rappresenta una sfida importante per la creazione di un sistema uniforme e sinergico.
- **Necessità di potenziamento.** Il progetto ViVa evidenzia che la mancanza di un sistema integrato a livello nazionale rappresenta una difficoltà nel garantire un adeguato supporto alle donne vittime di violenza. Le differenze regionali e la limitata copertura territoriale sono temi ricorrenti nelle valutazioni.

Questi dati mostrano come, sebbene siano stati fatti dei passi avanti nel creare una rete di supporto integrata, ci siano ancora ampie disparità territoriali che necessitano di un ulteriore impegno per garantire una copertura e un'efficacia uniformi su tutto il territorio nazionale.

7.

I CENTRI ANTIVIOLENZA

7.1. Il sistema italiano di protezione e sostegno delle donne e i centri antiviolenza

I centri antiviolenza rappresentano **il perno del sistema antiviolenza**. Possono essere definiti come spazi autonomi di ascolto protetto e sostegno attivo, gestiti da donne e dedicati a donne in situazioni di violenza. Assieme alle case rifugio, i centri antiviolenza sono riconosciuti a livello normativo come lo snodo centrale della rete di presa in carico territoriale e come attori cruciali dei sistemi integrati di governance territoriale locale.

In Italia operano 404 centri antiviolenza (dati Istat 2024). La maggior parte di questi è nata grazie all'iniziativa di soggetti del privato sociale, e anche tra quelli promossi da enti pubblici prevale una gestione privata. In particolare, il 61,4% dei CAV è promosso da organizzazioni del privato sociale, mentre il 36,9% da enti pubblici. Inoltre, l'88,4% dei CAV è gestito da associazioni, cooperative e altre organizzazioni del privato sociale; circa il 10% è gestito direttamente da enti locali, e solo l'1% prevede una gestione mista, con il coinvolgimento congiunto di un soggetto del privato sociale e di un ente locale. Pertanto, come riconosciuto anche dal rapporto del GREVIO (GREVIO, 2020) sull'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia, il sistema italiano di protezione e sostegno delle donne in situazioni di violenza e dei/delle loro figli/e si basa «in larga misura sul lavoro delle ONG di donne, che di norma si organizzano sotto forma di organizzazioni senza scopo di lucro che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio a livello locale o regionale. Oltre a gestire servizi specializzati per le vittime, tali ONG organizzano attività di prevenzione e offrono formazione sulla violenza nei confronti delle donne per funzionari delle Forze dell'Ordine, pubblici ministeri, magistrati, assistenti sociali e altri soggetti interessati» (p. 25).

7.2. I centri antiviolenza dalla nascita del movimento femminista ad oggi

Il contributo dei centri antiviolenza e del movimento delle donne è stato fondamentale nel porre la violenza di genere al centro del dibattito pubblico e nell'impulsare l'adozione di politiche specifiche per contrastare il fenomeno. Grazie al loro impegno, è stato possibile sensibilizzare le istituzioni e promuovere l'elaborazione di normative più attente alle esigenze delle donne.

In Italia i primi centri antiviolenza nacquero negli anni '80 come espressione del movimento femminista, con l'obiettivo di offrire rifugio e supporto alle donne vittime di violenza maschile. La prima Casa delle Donne fu aperta nel 1989, seguita da un rapido incremento, che portò alla nascita di oltre 70 centri in meno di un decennio. Più nel dettaglio, il processo storico di costituzione dei CAV si può

delineare nelle seguenti fasi²⁰:

- Negli anni Settanta del Novecento, dalle riflessioni all'interno dei gruppi di autocoscienza inizia a emergere il tema della violenza contro le donne (in particolare della violenza sessuale e violenza nelle relazioni familiari) come problema diffuso e trasversale e come questione pubblica.
- Durante gli anni Ottanta, dopo un'intensa stagione di manifestazioni di massa che hanno reso visibile a livello pubblico il fenomeno della violenza contro le donne, nascono associazioni, centri culturali autonomi, librerie e biblioteche delle donne che svolgono un lavoro di sensibilizzazione nei territori. Nel 1986 si svolge il primo incontro pubblico, con il titolo "*Violare il silenzio*", finalizzato alla condivisione di progetti e pratiche antiviolenza e al confronto sulle esperienze europee già avviate da case rifugio. La conferenza è organizzata dal Centro donna del Comune di Venezia, che era stato istituito nel 1980 in collaborazione con il Comitato che aveva promosso la legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale nel 1979.
- Verso la fine degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta nascono i primi centri antiviolenza e le prime case rifugio su iniziativa di gruppi di donne appartenenti all'UDI – Unione Donne in Italia e ad altre associazioni femministe/femminili in città come Bologna, Modena, Milano, Roma, Merano e Palermo, spesso anche con il sostegno delle amministrazioni locali e provinciali.
- Nel corso degli anni Novanta, i centri e le case si sviluppano con grande rapidità e in meno di un decennio vengono fondati 70 centri antiviolenza. In questi anni si tengono i primi incontri del Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza. Nel 1996 viene organizzato il primo convegno nazionale a Marina di Ravenna, con il titolo "*Uscire dalla violenza si può*", al quale partecipano più di 500 donne. Da questa prima rete informale nel 2008 nascerà l'associazione nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, che oggi raccoglie più di 80 centri che operano sul territorio nazionale.
- Dal 2013 si registra un ulteriore aumento significativo nel numero di CAV, favorito principalmente dall'allocazione di risorse pubbliche. Questo ha portato alla nascita di nuove strutture, promosse sia da enti locali che da soggetti del privato sociale, anche distanti dalle origini dei primi CAV, tradizionalmente legati ai movimenti femministi. Tra le nuove strutture, vi sono, ad esempio, realtà che appartengono al mondo cattolico e non operano esclusivamente nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile. Si osserva, quindi, una crescente diversificazione tra i CAV. Le differenze si riflettono

²⁰ Si veda: Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione sulla *governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, 2020. <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2338/doc-xxii-bis-n-3-relazione-sulla-governance-dei-servizi-antiviolenza-e-sul-finanziamento-dei-centri-antiviolenza-e-delle-case-rifugio.pdf> (consultato il 20/02/2025).

anche nelle pratiche operative: se i primi continuano a orientare gli interventi sulla “metodologia della relazione tra donne”, che implica la co-costruzione di percorsi personalizzati e un forte significato politico, i secondi tendono a definire gli interventi in termini più prestazionali, privilegiando una logica di “presa in carico” (Busi, Menniti, 2021).

BOX 15 – L’EVOLUZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA IN ITALIA: I DATI
(Fonte: ISTAT e Progetto ViVa – CNR)

1990 → 21 centri antiviolenza
2000 → 80 centri antiviolenza
2010 → 185 centri antiviolenza
2020 → 350 centri antiviolenza
2024 → 404 centri antiviolenza

7.3. Le attività e i supporti dei centri antiviolenza

I centri adottano una metodologia basata sulla relazione tra donne, volta a promuovere l'autodeterminazione e l'empowerment. Non si limitano a offrire assistenza, ma accompagnano le donne nella costruzione di progetti di libertà e autonomia. Ogni intervento è personalizzato e parte dal racconto della donna, rispettando i suoi tempi, desideri e necessità. L'accoglienza include colloqui, consulenza legale e psicologica, e supporto nell'inserimento lavorativo e abitativo. Non sono previste soluzioni predefinite, ma viene offerto un percorso co-costruito che pone al centro le scelte della donna.

I centri sono attivi e operano in molteplici campi. Garantiscono accoglienza telefonica, colloqui individuali e di gruppo, consulenza legale e psicologica, oltre a ospitalità in case rifugio (CR). Molti offrono anche interventi specifici per minori vittime di violenza assistita. L'attività dei centri antiviolenza si basa su criteri di riservatezza e anonimato per tutelare le donne e i loro figli/e.

7.4. L'intesa Stato-Regioni

Nel 2014, attraverso una Intesa Stato-Regioni, sono stati definiti per la prima volta i requisiti minimi che i centri antiviolenza e le case rifugio dovevano soddisfare per essere riconosciuti tali e accedere ai finanziamenti nazionali.

Otto anni dopo, il 14 settembre 2022, una nuova Intesa Stato-Regioni ha aggiornato i requisiti minimi per i centri antiviolenza e le case rifugio.

Tra i principali elementi di novità introdotti nel nuovo testo, si annoverano:

- la specificazione del livello di specializzazione richiesto a tutti i soggetti (siano essi associazioni o enti pubblici e locali) che gestiscono i CAV (art. 3 c.1);

- per quanto riguarda i gestori del Terzo settore, l'enfasi è posta sulla *mission*, che deve essere esplicitamente orientata al contrasto della violenza, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e dalla normativa nazionale. Questo impegno deve essere documentato dallo statuto, che deve includere il contrasto alla violenza come obiettivo prioritario, dall'allocazione di risorse nel bilancio specificatamente destinate a questa finalità e dall'esperienza maturata su questa materia (art. 1 c.7);
- la valorizzazione del "lavoro in rete" svolto dai CAV all'interno di un sistema territoriale coordinato per rispondere in maniera efficace alla violenza (art.6);
- la valorizzazione della gestione condivisa dei CAV e delle CR, espressione di un rapporto di sussidiarietà tra il pubblico e il privato sociale (art. 8 c.1);
- il potenziamento del collegamento dei CAV con il 1522, con le CR e i servizi essenziali della rete antiviolenza, quali Pronto Soccorso o Forze dell'Ordine (art.2 c.2);
- il riconoscimento della figura dell'operatrice di accoglienza, oltre che di altre figure professionali (psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali, avvocate civiliste e penaliste, etc.) che operano nei CAV (art.3);
- la necessità di un'adeguata formazione sul tema della violenza di genere delle operatrici e delle altre figure professionali presenti nei CAV e CR, anche mediante la previsione di soglie minime di ore per la formazione iniziale e continua (art. 3 c. 1, art. 10);
- l'introduzione di diverse tipologie di ospitalità residenziale a seconda del livello di rischio a cui è stata esposta la donna, e della fase in cui si trova nel percorso di fuoriuscita dalla violenza – pronta emergenza, primo livello e secondo livello (art. 1 c.1);
- l'introduzione di un tempo massimo di permanenza nelle case rifugio, di 180 giorni nelle case di protezione di primo e di secondo livello, fatte salve le eccezioni motivate da comprovate esigenze valutate dalle operatrici (art. 9 c.5);
- l'importanza della collaborazione tra i diversi enti coinvolti nel percorso di fuoriuscita, con riferimento alla protezione (da garantire indipendentemente dal luogo di residenza della donna) e ai bisogni socio-abitativi ed economici della donna e delle/dei loro figlie/i (art. 9 c.4).
- l'importanza del ruolo di CAV e CR nel sostenere un sistema di monitoraggio e osservazione del fenomeno della violenza di genere, garantendo sempre la riservatezza e l'anonimato delle donne (art. 7, art 12).
- l'impegno di Governo, Regioni, Province Autonome ed enti locali nel garantire adeguate coperture finanziarie, assegnandole in modo continuo e tempestivo, per consentire a CAV e CR di soddisfare i requisiti minimi previsti dall'Intesa (art. 14).

7.5. L'accoglienza della donna al centro antiviolenza

La figura dell'operatrice di accoglienza, esperta della metodologia basata sulla relazione tra donne, è un pilastro fondamentale dei centri antiviolenza. Formalmente riconosciuta a livello istituzionale solo con l'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 (si veda la sezione precedente 7.4), accompagna le donne lungo tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza, collaborando con le altre figure professionali con cui la donna si interfaccia nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

L'attività dell'operatrice di accoglienza si fonda su:

- l'assenza di giudizio, fondamentale per affiancare le donne con efficacia e rispetto;
- la segretezza e l'anonimato: garantire la privacy della donna è fondamentale per creare un ambiente di fiducia;
- il rispetto dei tempi della donna;
- favorire l'autotutela della donna, aiutandola ad acquisire strumenti e strategie utili;
- rafforzare autostima e competenze della donna, valorizzando le sue capacità, desideri e potenzialità.

Il percorso dell'operatrice di accoglienza con la donna si sviluppa attraverso diverse fasi. Nella fase iniziale del percorso, il colloquio si concentra su:

- ascolto e supporto della donna;
- analisi condivisa della situazione e dei bisogni;
- valutazione dei rischi e delle strategie per affrontarli;
- fornitura di informazioni utili sulle risorse disponibili;
- raccolta delle necessità legate all'ospitalità;
- definizione di un progetto condiviso.

BOX 16 – ATTEGGIAMENTI DA TENERE NEL PRIMO COLLOQUIO

L'esperienza della violenza può generare uno stato di confusione, ambivalenza o incertezza. Spesso, le donne che l'hanno vissuta sviluppano una condizione di stress post-traumatico e temono per la loro sicurezza e quella di eventuali figli/e. Non sempre hanno maturato la decisione di uscire dal contesto violento e possono sottovalutare i rischi per sé e per i/le propri/e figli/e.

Per questo motivo, nel primo colloquio è cruciale:

- offrire uno spazio sicuro e relazionale adeguato;
- ascoltare in modo attivo ed empatico;
- evitare giudizi o espressioni - verbali e/o prossemiche - che possano ridicolizzare o enfatizzare il loro racconto. Per esempio, evitare espressioni come – *non ci credo...è assurdo!* –;
- riconoscere che l'ambivalenza della donna deriva dal legame emotivo con l'autore della violenza, che spesso è una persona a cui ha voluto/vuole bene.

Nel proseguo del percorso, l'operatrice:

- monitora gli obiettivi definiti insieme alla donna;
- effettua la valutazione del rischio nelle varie fasi di progetto;
- aiuta ad elaborare il vissuto della donna, lavorando sull'empowerment e sulla valorizzazione delle competenze;
- affronta temi legati alla relazione con i figli o le figlie, ove presenti;
- attiva collaborazioni con soggetti istituzionali e non, coinvolti nel percorso di supporto.

BOX 17 - I GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO PER LE DONNE CON VISSUTI DI VIOLENZA

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto – A.M.A. – costituiscono una strategia di intervento per affrontare una situazione problematica comune alle partecipanti del gruppo facendo leva sulle loro capacità, all'interno di un contesto protetto, non giudicante e paritario che facilita l'autostima e il senso di appartenenza alla comunità²¹.

²¹ Marcolungo e Serughetti, 2017: <https://www.ingenere.it/articoli/uscire-dalla-violenza-con-mutuo-aiuto>.

8. LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA E COME EVITARLA

8.1. Cosa si intende per vittimizzazione secondaria

Le donne sopravvissute alla violenza, nell'interagire con le istituzioni, spesso si trovano a vivere una "vittimizzazione secondaria" (o istituzionale): un'ulteriore forma di violenza perpetrata dalle stesse istituzioni, che può includere l'attribuzione di responsabilità e colpa alla donna, l'assoluzione dell'autore della violenza o la minimizzazione degli atti violenti, alimentando stereotipi e pregiudizi sessisti.

Non è diretta conseguenza dell'atto criminale, ma una risposta delle istituzioni che non riconoscono o sottovalutano il fenomeno della violenza, o non adottano nei confronti della donna le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza (Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d'Europa).

BOX 18 – LE CONSEGUENZE DELLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

- Sfiducia nel sistema giudiziario e nelle istituzioni.
- Trauma psicologico ed emotivo aggiuntivo.
- Solitudine nel percorso giudiziario e nel processo di uscita dalla violenza.
- Impatto traumatico sui/le figli/e minori.
- Maggiore esposizione al rischio di ulteriori episodi di violenza.

Le principali cause che contribuiscono alla vittimizzazione secondaria delle donne sono:

- gli stereotipi di genere;
- la scarsa conoscenza da parte delle istituzioni (servizi socio-sanitari, sistema giudiziario, Forze dell'Ordine, etc.) delle dinamiche della violenza contro le donne;
- la confusione tra conflitto e violenza;
- la minimizzazione da parte dei vari soggetti istituzionali dell'esperienza di violenza vissuta dalla donna;
- relativamente all'ambito giudiziario, l'eccessiva durata del processo e l'intemperatività delle misure di protezione.

BOX 19 – DIFFERENZA TRA CONFLITTO E VIOLENZA

Ciò che differenzia una relazione violenta da una relazione conflittuale è l'esercizio di potere. Una situazione di **conflitto all'interno di una relazione**, infatti, può emergere ogni qualvolta vi sia una divergenza di opinioni, visioni, etc., ma presuppone una condizione di parità tra i partner, senza l'intenzione di sottomettere, umiliare o annientare l'altra persona.

Invece, si verifica una **situazione di violenza nella coppia** quando si vanno ad instaurare determinati atteggiamenti e comportamenti prevaricanti, basati sull'asimmetria di potere.

8.2. La vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario nel processo penale

I casi di vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario sono particolarmente frequenti nei procedimenti per violenza sessuale. In questi casi, la vita privata della donna che ha subito violenza viene spesso utilizzata come strumento per mettere in discussione la sua credibilità, con sentenze che si fondano su valutazioni morali o sulla sua condotta personale, piuttosto che sui fatti oggettivi dell'abuso subito.

In molte sentenze, si ritrovano motivazioni che ricorrono a giudizi morali, come l'affermazione "vita non lineare" o espressioni equivocabili come "tempesta emotiva" o "condotta troppo disinvolta della convivente".

Nel caso di J.L. v. ITALIA (2021), per esempio, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'art. 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) per non aver tutelato l'immagine, la privacy e la dignità di una giovane donna che aveva denunciato violenza sessuale, evidenziando, nella sentenza definitiva, come fosse stato utilizzato un «linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario».

8.3. La vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili e minorili

Anche nei procedimenti civili e minorili si riscontrano situazioni di vittimizzazione secondaria della donna, legate soprattutto al mancato riconoscimento della violenza domestica, spesso ricondotta nell'alveo del conflitto tra coniugi/partner.

BOX 20 – Alta conflittualità

È importante distinguere il fenomeno dell'**alta conflittualità** genitoriale, che emerge in particolare nelle fasi di separazione e divorzio, dalla violenza domestica basata sul genere. «Il primo presupposto per garantire protezione alle persone d'età minore nei casi di violenza assistita è qualificare correttamente il comportamento violento: riconoscere le situazioni di violenza domestica, nominarle come tali, non confonderle e non trattarle come situazioni tout court conflittuali» (Enrichens 2020, p. 115). Pertanto, «è indispensabile distinguere le situazioni conflittuali (senza negare i danni che da queste possono arrivare a bambini e bambine da situazioni di maltrattamento ed evitare d'identificare come conflitto litigi tra coniugi situazioni ove avvengono atti e/o comportamenti maltrattanti sulla madre anche gravi e reiterati» (CISMAI, 2017).

Il Documento di Proposta “Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento”, redatto dalla Commissione consultiva istituita nel 2015 dall'Autorità Nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, rileva che «da parte dei servizi sociali e del Tribunale Ordinario sez. Civile si rileva, nelle situazioni di separazione, soprattutto conflittuale, la tendenza a confondere fra violenza assistita e alta conflittualità nella coppia, con una sottovalutazione della prima e una enfattizzazione della seconda, che porta a individuare poi soluzioni che non sempre sono a maggior tutela dell'interesse superiore della persona di minore età, quali, ad esempio: sollecitare la mediazione familiare anche in presenza di maltrattamenti fisici e/o psicologici, generalmente nei confronti della madre, presupponendo una parità delle parti che è esclusa nelle situazioni di violenza, come specifica l'art. 48 della Convenzione di Istanbul; non tenere in dovuta considerazione gli episodi di violenza vissuti dai figli minorenni e tutti gli elementi processuali al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli».

Come già ricordato, le condotte violente hanno delle ricadute negative sui/sulle minori, di cui la Convenzione di Istanbul invita a tener conto: l'articolo 31 della Convenzione, infatti, prevede che *«al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei/delle figlie, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione»*.

La relazione sulla vittimizzazione secondaria della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio ha rilevato come la forma più ricorrente e grave di vittimizzazione secondaria si realizzi proprio nei procedimenti di affidamento dei/

delle figli/e (Doc. XXII-bis n. 10, 2022). La mancata valutazione delle condotte violente conduce spesso a propendere per l'affidamento condiviso – nonostante la violenza domestica – o alla sospensione della responsabilità genitoriale, che ravvisa identica incapacità, tanto in capo al genitore che ha agito la violenza domestica quanto in capo alla madre, ritenuta incapace di proteggere il/la minore dalla violenza assistita.

Altre forme di vittimizzazione secondaria si manifestano nei seguenti casi:

- **Confronto diretto della donna con l'autore della violenza:** per esempio, quando la donna è invitata a comparire in Tribunale per affrontare un confronto diretto con l'uomo violento. La contemporanea presenza delle parti, che mira a dare attuazione al principio del contraddittorio, genera vittimizzazione secondaria e ostacola l'emersione della violenza domestica.
- **Ascolto del/della minore da parte di operatori/operatrici non specializzati.**
- **Mediazione o conciliazione:** l'invio di coppie in percorsi di mediazione o conciliazione, anche in presenza di violenza domestica, è vietato dalla Convenzione di Istanbul (art. 48). Nonostante ciò, in alcuni casi, questi percorsi vengono proposti, esponendo ulteriormente la donna e i/le figli/e a possibili ritorsioni e traumi.
- **Minimizzazione del rifiuto del minore di frequentare il padre e conseguente colpevolizzazione della donna:** quando il minore si rifiuta di avere contatti con il genitore violento, non vengono spesso adeguatamente indagate le ragioni di tale rifiuto, in quanto erroneamente interpretato come un comportamento "alienante" della madre, **senza considerare la possibilità che il minore stia cercando di proteggersi da esperienze di violenza diretta o assistita.** La mancata indagine sui reali motivi del rifiuto – ovvero la presenza di violenza diretta o assistita da parte del minore – può comportare una non corretta valutazione e comprensione da parte del giudice, con l'imputazione alla madre di condotte "alienanti" o "manipolative"²².
- Un'altra forma di vittimizzazione secondaria si verifica quando a causa della mancanza di coordinamento tra le autorità giudiziarie chiamate ad adottare provvedimenti, la donna è sottoposta a plurimi accertamenti o a reiterate testimonianze (o ascolti nel caso la vittima sia un minore).

²² La scientificità della cosiddetta Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) non è stata riconosciuta dalla Cassazione, con sentenza n. 9691 del 2022.

BOX 21 – COME AFFRONTARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

STRUMENTI ENDOPROCESSUALI

- Formazione specifica di tutti gli/le operatori/trici: avvocati/e, magistrati/e
- Audizione della donna con ausilio di personale femminile (psicologa, mediatrice culturale, personale delle Forze dell'Ordine)
- Obbligatorietà dell'azione penale
- Ragionevole durata del processo (vd. caso Talpis)
- Incidente probatorio
- Dibattimento a porte chiuse
- Testimonianza senza confronto diretto con l'imputato

STRUMENTI EXTRAPROCESSUALI

- Formazione specifica di tutti gli/le operatori/trici: operatori/trici dei servizi sociali, operatori/trici sanitari/e, personale delle Forze dell'Ordine, in collaborazione con i CAV
- Formazione degli/delle operatori/trici del settore della comunicazione e dei mass media e del corpo insegnanti
- Abbandonare il ricorso alla mediazione familiare in caso di violenza domestica.

9.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

9.1. La valutazione del rischio di violenza domestica

Secondo la definizione dell'European Institute for Gender Equality (2019), «la valutazione del rischio facilita la raccolta di informazioni dettagliate e rilevanti sulla vittima e sul maltrattante in casi di violenza domestica, così come l'identificazione del livello di rischio (standard, medio, alto). Gli esiti della valutazione del rischio dovrebbero pertanto essere direttamente connessi con le strategie di gestione del rischio». In sostanza, il *risk assessment* (valutazione del rischio) nell'ambito della violenza contro le donne è il processo di analisi/valutazione dei rischi a cui la donna può essere esposta, con particolare attenzione alla possibilità di violenza o recidiva. Si basa su metodi standardizzati e coinvolge più professionisti/e in un approccio multidisciplinare. L'obiettivo è identificare la gravità della situazione, prevedere possibili sviluppi futuri e definire le azioni necessarie per ridurre o prevenire il rischio di danni o comportamenti criminali. La valutazione del rischio include tre aspetti fondamentali: la letalità del rischio, la severità della situazione e il rischio di violenza futura (recidiva).

Il *Risk assesment* implica la necessità di fare previsioni in condizioni di incertezza – spesso, di emergenza – avendo a disposizione informazioni limitate, con l'obiettivo di effettuare interventi per **mitigare e prevenire, ove possibile, il rischio di violenza** e recidivismo dell'agire violento (Zara, 2016).

L'identificazione e la valutazione del rischio non sono un processo predittivo e non esiste una esatta, accurata procedura per calcolare e prevedere quali casi risulteranno in omicidio o futura aggressione e danno (Wilson et al., 2016).

9.2. I fattori di rischio

La valutazione del rischio si basa sui fattori di rischio, ossia su quelle caratteristiche e circostanze la cui presenza aumenta la probabilità del perpetrarsi della violenza. Individuare quali sono i fattori di rischio, determinarne la presenza e l'influenza sulla messa in atto di comportamenti violenti ha lo scopo di intervenire riducendo la probabilità che la condotta violenta si presenti (Baldry, 2016).

Per quanto riguarda i fattori di rischio, non si parla di causalità: la loro presenza aumenta la probabilità dell'evento in modo severo, ma la loro assenza non scongiora l'evento.

I fattori di rischio possono essere:

- statici (precedenti penali per condotta violenta, minimizzazione della violenza, atteggiamenti stereotipici verso i ruoli di genere, etc.);
- dinamici (abuso di sostanze, stato di disoccupazione, etc.).

La valutazione del rischio è dunque un **processo dinamico**; il livello di rischio può variare nel tempo ed è pertanto opportuno ripetere la valutazione del rischio a periodi costanti, effettuando un monitoraggio e una continua vigilanza sul caso attraverso un lavoro di rete con altri servizi/istituzioni.

Alcuni dei fattori di rischio statici e dinamici individuati in letteratura sono:

- precedenti penali: precedenti penali per reati indipendenti dalla violenza nelle relazioni intime e associati alla messa in atto di azioni violente in generale;
- difficoltà di adattamento a situazioni impreviste e/o stressanti e nella regolazione emotiva e comportamentale;
- storia di violenza nelle relazioni intime: una pregressa aggressione fisica/sessuale può predire quella futura (Monahan, 1981);
- atteggiamenti di minimizzazione della violenza, minacce pregresse, escalation della violenza, gelosia e possessività;
- indice di reati: il tipo di reati commessi e la violazione di provvedimenti disposti.

BOX 22 – INDICATORI DI RISCHIO ESTREMO

Il rischio è da considerarsi **sempre** serio o letale in presenza di:

- tentativo di strangolamento/soffocamento;
- presenza di armi da fuoco con cui la vittima è stata minacciata;
- aggressioni violente o uccisioni di animali domestici di proprietà della vittima;
- bambini/e testimoni della violenza;
- sequestro della donna.

9.3. Attenzione ai momenti critici nella valutazione del rischio

Poiché il livello di rischio può variare nel tempo, in quanto processo dinamico, nel supportare la donna è importante fare attenzione ad alcuni momenti che possono risultare particolarmente critici. Tra questi:

- **L'avvio della separazione legale.** È bene valutare con la donna come gestire le notifiche e quali misure protettive mettere in campo.
- **Credere alla donna e non chiederle di procurare prove.** Insistere sulla necessità delle prove dei comportamenti violenti può aumentare il rischio. Ad esempio, intercettare conversazioni private con il maltrattante dopo la separazione potrebbe intensificare comportamenti come lo stalking, se già presente.
- **L'intervento dei servizi per i/le minori può comportare un incremento del rischio.** L'intervento dei servizi dedicati ai/alle minori può incrementare il rischio; per questo motivo è essenziale un forte coordinamento tra i servizi stessi e i centri antiviolenza. Ad esempio, anticipare al servizio di Tutela Minori una segnalazione inviata al Tribunale per i Minori può favorire l'adozione di strategie mirate alla riduzione del rischio.

BOX 23 – COME GESTIRE IL RISCHIO

- Assicurarsi che la valutazione del rischio sia sempre fatta.
- Spiegare perché si effettua la valutazione del rischio e che questo non è una previsione di ciò che accadrà.
- Incrementare la partecipazione delle donne alle decisioni che le riguardano.
- Informare sempre e comunque le donne prima di mettere in atto le decisioni (alcune di queste potrebbero incrementare il rischio).
- Sostenere anche le donne ritenute a basso rischio.
- Prendere informazioni su dove si trovano il maltrattante e i/le minori.
- Individuare i contatti sicuri.
- Spiegare la politica di riservatezza del servizio e i protocolli di condivisione delle informazioni.

9.4. Gli strumenti di valutazione del rischio di violenza domestica

I principali strumenti di valutazione del rischio in ambito di violenza domestica impiegati a livello europeo ed internazionale sono 7:

- Lo *Spousal assault risk assessment* (SARA)
- Il *Danger assessment* (D.A)
- Il *domestic violence screening inventory* (DVSI, DVSI-R)
- Il *Kingston Screening Instrument for Domestic Violence* (K-SID)
- L' *Ontario domestic assault risk assessment* (ODARA)
- Il *Brief spousal assault form for the evaluation of risk* (B-SAFER)
- Il *Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based Violence* (DASH 2009) Risk assessment (UK).

Di seguito, approfondiremo in maniera più mirata tre dei metodi di valutazione del rischio più noti, ossia il SARA, il DASH e il D.A.

È infine importante ricordare il metodo della *Domestic homicide review* (DHR) introdotta nel Regno Unito dal 2004 nei casi di femminicidio. Si tratta di una procedura di indagine obbligatoria delle circostanze che hanno determinato la morte di una persona avente 16 o più anni, a seguito di violenza, abuso o negligenza, causata da una persona con la quale era o era stata legata da una relazione intima, o da un membro del suo stesso ambito familiare. Mira a trarre insegnamenti operativi dai casi di omicidio domestico per migliorare la tutela delle vittime. In particolare, intende individuare criticità e responsabilità dei servizi coinvolti, definire azioni correttive concrete e temporalmente pianificate, e orientare lo sviluppo di politiche e procedure a livello locale e nazionale. Attraverso un approccio multi-agency, integrato e coordinato, la DHR punta a rafforzare le risposte istituzionali, prevenire la violenza domestica e l'omicidio, approfondire la comprensione del fenomeno e promuovere la diffusione delle buone pratiche (Calloni, 2017).

9.5. Il metodo Sara Plus

Il metodo SARA è stato ideato in Canada da Kropp et al. (1995) e contiene 20 fattori di rischio individuati sulla base di un'analisi dettagliata della letteratura scientifica, professionale e clinica, che comprendono vari aspetti, dai precedenti penali al funzionamento/adattamento sociale e alla salute mentale. Chi compie la valutazione è tenuto/a ad indicare la presenza o meno di ogni singolo fattore di rischio e ad esprimere una valutazione finale complessiva.

Il metodo SARA non è un test psicometrico né ha valore predittivo. Deve essere considerato come un canovaccio, una *check list* funzionale a restituire un quadro sulla pericolosità del soggetto (rischio di recidiva).

Nonostante abbia un margine di discrezionalità, se ben applicato questo metodo di screening può raggiungere alti livelli di attendibilità e validità, permettendo valutazioni olistiche condivise e condivisibili, importanti per la gestione del rischio e la messa in sicurezza della donna.

Il metodo SARA è progettato per un utilizzo il più ampio possibile, che copre diversi ambiti: giustizia penale, ambito civile, sociale e sanitario. Questo strumento è stato concepito per essere accessibile a una vasta gamma di professionisti/e, tra cui magistrati/e, Forze dell'Ordine, centri antiviolenza e servizi psico-socio-sanitari, con lo scopo di offrire supporto nel processo decisionale, in particolare nell'adottare misure giudiziarie e restrittive.

In Europa, il metodo SARA è applicato in Paesi come Svezia e Scozia. Successivamente, è stato introdotto, inizialmente in via sperimentale, anche in Italia, Grecia, Lituania, Portogallo e Paesi Bassi.

BOX 24 – IL METODO SARA-S

Il metodo SARA dispone di una versione breve sviluppata, sempre da Kropp et al. (1998), composta da 10 fattori, pensata per essere più facilmente utilizzabile da operatori e operatrici che si occupano di casi di violenza. Questa versione è particolarmente utile in situazioni in cui è necessario valutare rapidamente la gravità di un caso. In Italia, il metodo è stato validato da Baldry e Roia (2011). Anche nella versione breve, dopo aver verificato la presenza o meno dei fattori, si procede a determinare il livello di rischio (basso, medio o alto) di recidiva o escalation della violenza, includendo l'eventuale rischio letale.

9.6. Lo strumento di valutazione del rischio DASH

Il *Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based Violence Risk Checklist* (DASH), sviluppato nel Regno Unito nel 2009, è nato nell'ambito di una riforma più ampia per offrire una risposta integrata e multidisciplinare al fenomeno della violenza domestica. Questo modello, noto come DASH-MARAC-Idva-DHR, si basa su una valutazione e gestione del rischio strutturata, professionale ed *evidence-based* (risk-led).

Il metodo DASH è applicabile non solo nei casi di violenza domestica, ma anche in situazioni di violenza basata sull'onore, stalking, violenza intergenerazionale e in contesti che coinvolgono persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. È stato concepito per essere utilizzato da una vasta gamma di figure professionali, incluse Forze dell'Ordine, operatori/operatrici e professionisti/e del terzo settore, al fine di promuovere una valutazione e gestione del rischio integrate e multidisciplinari.

Essendo uno strumento standardizzato, il metodo DASH prevede 24 domande alle quali il/la professionista deve rispondere “SÌ”, “NO” o “NON SO”. Al termine del questionario, il numero totale di risposte “SÌ” fornisce un'indicazione sul livello di rischio (standard, medio, alto). Le domande riguardano sei aree principali:

- Violenza fisica.
- Coercizione e comportamento controllante.
- Violenza psicologica e isolamento.
- Violenza sessuale.
- Bambini/e e gravidanza.
- Abuso economico.

Un punteggio pari o superiore a 14 risposte “SÌ” indica un alto rischio. Nel Regno Unito, i casi ad alto rischio devono essere inviati al MARAC (*Multi-Agency Risk Assessment Conference*), dove vengono discussi in un'ottica di gestione integrata e intersettoriale del rischio.

Per i casi con un punteggio di 13 o meno, la persona deve essere comunque supportata dai servizi antiviolenza attraverso un approccio integrato in rete.

È necessario adottare sempre il proprio giudizio professionale nella valutazione del rischio: un caso può essere ad alto rischio anche se il punteggio DASH è inferiore a 14. Occorre inoltre monitorare il rischio e ricondurre valutazioni periodiche o a seguito di ulteriori episodi di violenza/abuso.

Anche quando la donna non riesce a rivelare o comunicare pienamente eventi, dinamiche o informazioni, il contesto del caso potrebbe comunque far emergere preoccupazioni significative.

Diverse possono essere le barriere che ostacolano la comunicazione dei vissuti violenti e quindi la rilevazione del rischio, tra cui:

- livelli estremi di paura, ad esempio per timore di ripercussioni o ritorsioni;
- barriere culturali che impediscono o limitano la possibilità di comunicare la violenza;
- ostacoli legati all'avere un background migratorio o difficoltà linguistiche, particolarmente rilevanti nei casi di “violenza basata sull'onore”.

BOX 25 – DASH – INDICATORI DI ALTO RISCHIO

Alcuni indicatori di alto rischio sono:

1. Percezione del rischio della donna
2. Separazione (contatto con i/le bambini/e)
3. Gravidanza / nuova nascita
4. Escalation (aumento in frequenza e severità; ultimi 6 mesi)
5. Isolamento
6. Violenza sessuale
7. Strangolamento (soffocamento / annegamento)
8. Stalking / comportamenti persecutori
9. Minacce di morte credibili
10. Suicidio – Omicidio (minacce di)
11. Utilizzo di armi
12. Comportamento controllante / o gelosia eccessiva
13. Abuso sui/sulle minori
- 14 Violenza sugli animali /animali domestici
- 15 Abuso di sostanze / problemi di salute mentale

9.7. Il metodo D.A (Danger Assessment)

Infine, il *Danger assesment* (D.A) è uno strumento utilizzato nei Pronto Soccorso con i seguenti obiettivi:

- stimare il rischio che un uomo che ha già agito violenza nei confronti della propria partner o ex partner possa ripetere tali comportamenti nel breve o lungo periodo;
- valutare e prevenire il rischio di recidiva e/o l'escalation della violenza;
- garantire la protezione della donna.

Nei Pronto Soccorso viene frequentemente utilizzata una versione semplificata del *Danger Assessment*, chiamata D.A-5. Questo strumento, progettato per situazioni urgenti che richiedono decisioni rapide, è composto da 5 domande chiave, utili per identificare rapidamente le donne ad alto rischio. Se almeno 3 di queste domande ricevono una risposta affermativa, si segnala un rischio elevato di escalation della violenza.

BOX 26 – LE DOMANDE DEL DA-5

1. La violenza fisica è aumentata di frequenza e gravità negli ultimi 6 mesi?
2. Ha mai usato un'arma o l'ha mai minacciata con un'arma? Ha mai cercato di strangolarla?
3. Crede che lui sia capace di ammazzarla?
4. È mai stata percossa quando era in gravidanza?
5. Lui è fortemente e costantemente geloso?

UOMINI CHE AGISCONO VIOLENZA E CENTRI PER UOMINI

10.1. La violenza: una strategia di controllo

Come già richiamato nella sezione iniziale, i media tendono spesso a focalizzarsi sulla violenza esercitata da sconosciuti, dando particolare rilievo a quella attribuita a uomini stranieri. Tuttavia, la realtà mostra un quadro ben diverso, di una violenza radicata nelle relazioni intime, che proviene più frequentemente da partner o ex partner (Giomi e Magaraggia, 2017; Melandri, 2011).

Le narrazioni mediatiche costruiscono un'immagine "alterizzata" della violenza (identificando "gli Altri" – siano persone con background migratorio o "outsider" – come principali responsabili) e rappresentano spesso la violenza come un "raptus".

Questa interpretazione emergenziale deresponsabilizza gli autori, attribuendo le cause a fattori esterni o contingenti come disoccupazione, gelosia o stati depressivi²³. Di riflesso, si alimenta la colpevolizzazione delle vittime: "lei voleva lasciarlo", "lo ha provocato", "se l'è cercata". Queste letture riducono la violenza a eventi isolati e inevitabili, ignorandone la natura sistemica e la possibilità di comprenderla e affrontarla in modo strutturale.

²³ Come abbiamo spiegato nella sezione dedicata alla valutazione del rischio, fattori come la disoccupazione o stati depressivi possono contribuire ad aumentare il rischio di violenza, ma non ne rappresentano mai la causa. La responsabilità della violenza resta esclusivamente dell'autore.

BOX 27 – INTERPRETAZIONI E RAPPRESENTAZIONI DELLA VIOLENZA DI GENERE

Quando si affronta il tema della violenza maschile contro le donne, è fondamentale interrogarsi su come questa venga interpretata e rappresentata. Le spiegazioni che utilizziamo influenzano profondamente il modo in cui pensiamo di poter intervenire e prevenire.

Storicamente, ci si è affidati a letture che, pur cercando di dare un senso a questo fenomeno, spesso lo hanno minimizzato o distorto, contribuendo a deresponsabilizzare gli autori di violenza e a perpetuare stereotipi.

Vediamo insieme tre approcci diffusi, evidenziandone limiti e implicazioni:

- **Approccio psico-patologico.** Si tratta di un approccio medicalizzante, in cui la violenza è rappresentata come un fenomeno eccezionale, un “raptus”, un momento in cui l’uomo perde il controllo e la capacità di intendere e volere.
- **Approccio biologizzante.** La violenza è legata alle caratteristiche maschili biologiche e immutabili: la natura maschile è “naturalmente” aggressiva e violenta. Il punto di partenza è opposto rispetto all’approccio psico-patologico, ma l’esito è analogo: in entrambi i casi, ne emerge una lettura deresponsabilizzante. Se nel primo caso non è possibile prevenire la perdita di controllo, nel secondo caso non si può intervenire su una presunta natura data per immutabile.
- **Approccio culturalizzante.** La violenza riguarda altre “culture” e altre comunità (di volta in volta possono essere quella “rom”, quella “musulmana”, etc.). In questo modo, la violenza viene etnicizzata e allontanata dal proprio contesto, che non viene invece interrogato.

Questi approcci, purtroppo, hanno spesso avuto l’effetto di spostare l’attenzione dalle responsabilità individuali e sociali, impedendo una comprensione piena e articolata della violenza come fenomeno strutturale. Per affrontarla realmente, occorre andare oltre queste visioni riduttive.

La violenza maschile, invece, non è un fenomeno naturale, inevitabile o imputabile a caratteristiche dell’autore, ma una scelta consapevole e una strategia utilizzata per mantenere potere e controllo nelle relazioni (Romito, 2005). È bene, ancora una volta, ricordarlo: contrariamente a letture che la descrivono come un’eccezione o un evento isolato, la violenza è profondamente radicata in un sistema di relazioni di genere che associa il controllo e il dominio all’identità maschile. A tal proposito, Segato (2024) introduce il concetto di **“ingiunzione di mascolinità”**: fin dall’in-

fanzia gli uomini vengano educati a rispondere a una serie di ingiunzioni legate alla loro identità che li spinge a conformarsi a modelli rigidamente definiti di mascolinità, nei quali forza, dominanza e aggressività diventano valori imprescindibili.

Questo sistema, che produce e riproduce la cosiddetta **maschilità egemonica**, non solo giustifica ma in molti casi normalizza il ricorso alla violenza come mezzo per affermare il proprio status e il proprio potere (Stark, 2009). Una risorsa, appunto, che, pur non utilizzata da tutti gli uomini, rimane disponibile e legittimata da una cultura che tende a minimizzarne la gravità o a deresponsabilizzare chi la esercita (Bellassai, 2011; Ciccone, 2009; Gasparrini, 2020; Kimmel, 2013).

La violenza non è dunque un evento casuale o inevitabile, ma una scelta consapevole e razionale, finalizzata a mantenere potere e controllo sulla partner. I moventi principali risiedono nella volontà di dominio, possesso e sottomissione, spesso alimentata dalla difficoltà o dal rifiuto di accettare l'autonomia della donna. Gli uomini maltrattanti non costituiscono una categoria omogenea, ma condividono l'apprendimento di comportamenti misogini attraverso processi di socializzazione che perpetuano modelli di potere e disuguaglianze di genere. La violenza diventa così una strategia per mantenere privilegi e gerarchie, accompagnata da atteggiamenti di negazione, minimizzazione o colpevolizzazione della donna, che riflettono una mancata socializzazione all'empatia e al riconoscimento dell'altro/a.

10.2. Dalle teorie deresponsabilizzanti alla scelta

Riconoscere che la violenza è una scelta deliberata e non un comportamento inevitabile rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare il fenomeno e per ridefinire l'approccio verso il lavoro con gli uomini maltrattanti. Questo cambio di prospettiva ha permesso lo sviluppo di interventi mirati, che si basano sull'assunzione di responsabilità da parte degli autori e sulla possibilità concreta di un cambiamento.

La Convenzione di Istanbul, all'articolo 16, sottolinea l'importanza di programmi di recupero per gli uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità. Tali programmi non hanno solo l'obiettivo di ridurre il rischio di recidiva, ma anche di promuovere una più ampia trasformazione culturale, intervenendo sui modelli di maschilità che legittimano la violenza.

BOX 28 – ART. 16 CONVENZIONE DI ISTANBUL

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti;

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;

3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Come si sceglie di fare violenza, quindi, si può scegliere di non farla. Questo principio è il cuore dei programmi per uomini maltrattanti, che puntano a rendere gli autori consapevoli della loro responsabilità e delle possibilità di cambiamento. Come sottolineato da WWP (2018):

«Uno dei presupposti di base dei programmi dovrebbe essere che l'uso della violenza è una scelta appresa e, come tale, può essere disappresa. Pertanto, uno dei primi obiettivi del lavoro con gli uomini dovrebbe essere quello di sostenere gli autori nel riconoscere che scelgono di usare la violenza. I discorsi di negazione, giustificazione, scuse o accuse ad altri o alle circostanze dovrebbero essere rispettosamente messi in discussione e decostruiti».

10.3. I centri per uomini autori di violenza

In Italia l'esperienza dei CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza) è cominciata relativamente tardi rispetto ad altri Paesi europei. È infatti solo a partire dal 2009 che sono stati attivati nel nostro Paese. Tuttavia la loro diffusione si è intensificata soprattutto grazie alla spinta della Convenzione di Istanbul, all'approvazione della Legge n. 119/2013 e all'entrata in vigore del c.d. "Codice Rosso". Si sono susseguiti inoltre in questi ultimi anni finanziamenti nazionali e regionali, anche in attuazione dei Piani Antiviolenza, che hanno contribuito all'incremento del numero di CUAV attivi sul territorio nazionale.

Secondo la mappatura condotta all'ambito del *Progetto Viva- Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne*²⁴, a luglio 2023 risultavano attivi 148 punti di accesso ai CUAV, liberamente fruibili dagli uomini autori di violenza²⁵.

²⁴ <https://www.irpps.cnr.it/viva-monitoraggio-valutazione-e-analisi-degli-interventi-di-prevenzione-e-contrasto-alla-violenza-contro-le-donne/>.

²⁵ La prima mappatura dei CUAV, sempre effettuata dal Progetto ViVa di CNR-IRPPS nel 2018, ne aveva contati 54. Entrambe le analisi avevano escluso i programmi attuati all'interno delle carceri, concentrandosi esclusivamente sui servizi aperti al pubblico: <https://www.irpps.cnr.it/risultati-preliminari-del-progetto-viva-presentati-allosservatorio-sulla-violenza-nei-confronti-delle-donne/>.

La Convenzione di Istanbul stabilisce che le attività di questi centri debbano avere come obiettivo primario la sicurezza e il rispetto dei diritti umani delle donne, attraverso interventi trattamentali mirati a supportare gli uomini nel riconoscere e interrompere i comportamenti violenti.

I percorsi con autori di violenza intendono promuovere la piena assunzione di responsabilità da parte degli uomini e una maggiore consapevolezza delle conseguenze della violenza agita su chi la subisce direttamente e/o indirettamente – donne e bambine/i – contribuendo così alla prevenzione della recidiva.

La loro attivazione è promossa da una pluralità di soggetti, tra cui enti pubblici, organizzazioni private e realtà religiose, spesso lontani per obiettivi dagli interventi e dalla lettura dei vissuti di violenza dei centri antiviolenza e dei movimenti delle donne, che continuano a mantenere il loro focus di azione sulle donne. Questo ha sollevato critiche e preoccupazioni da parte dei centri antiviolenza, in particolare per il riferimento, presente nell'Intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (che tratteremo a breve), alla possibilità di un contatto diretto tra i CUAV e la donna, seppur subordinato al suo consenso. Tale previsione rischia infatti di tradursi, di fatto, in una forma di mediazione, pratica espressamente vietata dalla Convenzione di Istanbul e dalla stessa Intesa.

Un altro elemento di attenzione riguarda il rischio che gli uomini autori di violenza partecipino ai percorsi di trattamento in modo strumentale, al fine di ottenere i benefici previsti dal Codice Rosso. La legge prevede infatti, al fine di abbassare la recidiva, che gli autori di violenza condannati possano beneficiare della sospensione condizionale della pena, a condizione che partecipino a specifici percorsi di recupero (art. 6). A tal proposito la valutazione del progetto U.O.MO.²⁶ condotta dal Centro ADV ha rilevato come 2 uomini su 3 accedano ai CUAV su indicazione dell'avvocato e in oltre 7 casi su 10, la motivazione a partecipare al programma è legata a procedimenti penali in corso. Questi dati evidenziano dunque la difficoltà a intercettare uomini autori di violenza al di fuori della cornice penale. La motivazione all'accesso legata a procedimenti penali in corso costituisce sicuramente una criticità nel lavoro trattamentale. Tuttavia, operatori e operatrici esperti possono utilizzare questo aspetto nel lavoro con gli uomini per incentivare una modalità di partecipazione più consapevole.

²⁶ Il progetto U.O.MO. – facente capo ad ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Milano città Metropolitana e realizzato nel biennio 2021–2023 – ha avuto come obiettivo generale la strutturazione di un sistema operativo integrato di presa in carico degli uomini autori di violenza, grazie alla creazione di una rete territoriale tra i CUAV operanti sul territorio dell'hinterland milanese, in modo tale da realizzare percorsi trattamentali per la prevenzione della recidiva. Nell'ambito del progetto, al Centro ADV è stata affidata la valutazione del sistema operativo e la definizione di linee guida per il rafforzamento della rete.

10.4. Requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza

Come anticipato, l'**Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022** ha definito i requisiti minimi dei CUAV. In particolare, l'art. 1 stabilisce che:

- Si dia priorità ai diritti umani delle donne, con particolare attenzione alla loro sicurezza. La violenza agita dall'uomo viene considerata un comportamento appreso, e dunque modificabile attraverso un percorso di consapevolezza e cambiamento.
- Si adotti un approccio preventivo per evitare la recidiva. Il lavoro con gli autori si concentra sulla responsabilizzazione, sulla consapevolezza del danno causato, sulla promozione di relazioni paritarie e sull'analisi critica degli stereotipi di genere.
- I centri possano essere gestiti sia da enti privati (con almeno tre anni di esperienza e un esplicito riferimento alla *Violence Against Women* – VAW nello statuto), sia da Enti pubblici (es. amministrazioni locali, strutture sanitarie). In entrambi i casi, devono essere garantiti tutti i requisiti previsti dall'Intesa.

Ulteriori disposizioni rilevanti dell'Intesa includono:

- **Lavoro in rete** (art. 2): i CUAV devono operare in sinergia con il sistema territoriale di contrasto alla violenza, coordinandosi con i CAV.
- **Divieto di mediazione** (art. 3): è vietato l'uso di tecniche di mediazione tra autore e donna; inoltre, se l'ente gestore si occupa sia di uomini che di donne, deve garantire la separazione di spazi e personale.
- **Equipe multidisciplinare e formazione** (art. 4): ogni centro deve avere almeno tre operatori/trici – di cui almeno uno psicologo/a – con competenze specifiche sulla violenza di genere. La formazione di base deve comprendere 160 ore (di cui 60 di affiancamento) e un aggiornamento continuo di 16 ore annue, con focus su violenza di genere, metodologie d'intervento e valori condivisi.
- **Prestazioni minime garantite** (art. 5):
 - accesso al servizio;
 - colloqui di valutazione iniziali per verificare motivazione e condizioni;
 - segnalazione dei casi problematici ai servizi invianti;
 - presa in carico individuale e/o di gruppo;
 - valutazione del rischio, effettuata in maniera sistematica e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, non solo con metodi standardizzati, ma anche attraverso il confronto con operatori/trici della rete e con i CAV, per integrare il punto di vista della donna e acquisire più informazioni possibili;
 - attività di prevenzione primaria, tra cui attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione nelle scuole e nel territorio.
- **Divieto di contatto con la partner senza il suo consenso iniziale** (Art. 6): alla donna devono sempre essere chiariti i limiti del programma, i rischi di

manipolazione da parte dell'uomo e la possibilità di un'interruzione anticipata del percorso.

- **Condizione per i finanziamenti:** il rispetto dei requisiti stabiliti è indispensabile per accedere ai fondi pubblici (art. 7).
- **Revisione dell'Intesa** (art. 11): dopo tre anni dall'entrata in vigore, il testo sarà aggiornato sulla base di studi sul campo per valutarne l'impatto.

10.5. Approcci trattamentali: un tentativo di classificazione dei centri per uomini autori di violenza

Dal punto di vista teorico, gli approcci utilizzati nei programmi per uomini maltrattanti possono essere classificati in tre principali orientamenti:

- **Approccio culturale:** parte dalla problematizzazione delle radici culturali della violenza di genere. Questo modello si basa sull'assunzione che la violenza maschile contro le donne è il prodotto di costruzioni sociali e culturali che alimentano disuguaglianze di genere, relazioni di potere, comportamenti sessisti e misoginia (Connell e Messerschmidt, 2005). L'intervento mira quindi alla decostruzione degli stereotipi di genere e alla promozione di una nuova concezione della mascolinità, orientata a modelli relazionali non violenti e paritari (Flood, 2011).
- **Approccio criminologico:** pone l'accento sulla responsabilizzazione dell'uomo in relazione alle condotte disciplinate dalla legge, lavorando sulla consapevolezza delle conseguenze giuridiche e sociali della violenza (Kelly e Westmarland, 2015). Si basa su strategie di prevenzione della recidiva, spesso con il supporto di strumenti propri della giustizia riparativa e della gestione del rischio (Cantos e O'Leary, 2014).
- **Approccio clinico (psicologico/psicoterapeutico):** si concentra sulla responsabilizzazione individuale rispetto a sé e agli altri, promuovendo il riconoscimento e la gestione delle emozioni, lo sviluppo dell'empatia e il cambiamento nei modelli relazionali (Eckhardt et al., 2013). L'obiettivo è quello di lavorare sulla regolazione emotiva e sulla trasformazione dei meccanismi psicologici alla base dei comportamenti violenti (Dobash e Dobash, 2000).

Analizzando i programmi per uomini autori di violenza attivi in Italia, emerge una significativa eterogeneità degli approcci adottati, che riflettono sia le diverse tradizioni teoriche di riferimento sia le specificità dei contesti locali. Tuttavia, vi è una forte prevalenza del modello psicoterapeutico, che si avvale di strumenti clinici per lavorare sulla responsabilizzazione e il cambiamento comportamentale (Fonte: Progetto ViVa – Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne).

11.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE

11.1. Il ruolo del sistema educativo nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere

Come più volte menzionato in questo lavoro, la Convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza dell'educazione come strumento di prevenzione e richiede che i programmi scolastici promuovano i valori dell'uguaglianza di genere, del rispetto reciproco e della non-violenza. In questa direzione si muove anche il GREVIO, che nel suo rapporto sull'Italia riconosce i progressi compiuti nel rafforzare l'integrazione dell'educazione alla parità di genere nei curricula scolastici, ma sollecita il governo a intensificare gli sforzi affinché il sistema educativo assuma un ruolo centrale nella lotta agli stereotipi di genere e nella diffusione di informazioni sulle varie forme di violenza. In particolare, il GREVIO sottolinea la necessità di sviluppare programmi strutturati per la formazione del personale docente, affinché le/gli insegnanti siano adeguatamente preparati a trattare questi temi con gli/le studenti e a riconoscere i segnali di violenza.

Il sistema dell'istruzione riveste sicuramente un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, contribuendo non solo alla sensibilizzazione delle nuove generazioni, ma anche all'intercettazione precoce di segnali di disagio e dinamiche di sopraffazione. Da un lato, infatti, le/gli insegnanti, sono spesso nella posizione privilegiata di poter individuare sia gli indicatori visibili che quelli più sottili della violenza di genere, potendo prevenire episodi di bullismo e discriminazione tra studenti e riconoscendo situazioni di violenza familiare che possono influenzare il clima scolastico e lo sviluppo psicologico dei/delle minori.

D'altra parte, il linguaggio e le pratiche scolastiche possono, più o meno consapevolmente, contribuire alla persistenza e alla diffusione delle disuguaglianze di genere (Gray e Leith, 2004; Kollmayer, et al., 2018). Tali dinamiche risultano particolarmente evidenti nei primi anni di scolarizzazione, quando la costruzione dell'identità di genere è ancora in fase di sviluppo (ma possono manifestarsi, con modalità diverse, anche nei gradi successivi), attraverso:

- **Stereotipi di genere sulle attitudini** (es. le bambine sarebbero meno portate per lo sport, i bambini tenderebbero a scegliere giochi più interattivi e a essere più assertivi; le donne sarebbero più emotive, mentre gli uomini avrebbero maggiore predisposizione per i lavori manuali).
- **Materiale didattico**, spesso carente di modelli femminili o rappresentazioni inclusive.
- **Assegnazione dei compiti scolastici**, che riproduce divisioni di genere (es. le bambine sono coinvolte nel riordino e nella pulizia, mentre i bambini ne vengono esonerati).

- **Gestione dei momenti ludici**, dove ruoli, spazi e dinamiche riproducono modelli culturali, codici e linguaggi che rispecchiano la società nel suo insieme. Indipendentemente dai contenuti su cui si vuole educare e formare, è necessario prestare attenzione alla cornice di riferimento e alle metodologie che si adottano in classe e nei contesti educativi, poiché esse non sono esenti da stereotipi di genere e hanno un'influenza sul rendimento scolastico e sulle performance, sulla percezione dell'adeguatezza di un compito ("è da femmina!"), sull'aumento dei comportamenti di gioco stereotipato.

Normativa nazionale e interventi educativi

A livello nazionale, il riconoscimento del ruolo strategico dell'istruzione nella prevenzione della violenza di genere si è tradotto in una serie di misure legislative:

- L. n. 119/2013 (c.d. legge sul femminicidio): sottolinea l'importanza di "un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere".
- L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola): prevede che il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) delle scuole di ogni ordine e grado assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità e l'educazione alla parità tra i sessi, con interventi mirati alla prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione. Tale misura riconosce esplicitamente l'educazione come uno strumento centrale per contrastare pregiudizi e stereotipi e per promuovere il rispetto delle differenze come parte integrante dell'educazione alla cittadinanza.

Coerentemente con queste disposizioni, il Piano Strategico Nazionale sulla Violenza Maschile contro le Donne 2021–2023 poneva tra i suoi obiettivi prioritari l'innalzamento del livello di consapevolezza della popolazione e del sistema educativo sulle cause strutturali della violenza maschile sulle donne, promuovendo la destrutturazione degli stereotipi di genere. Il Piano individuava nella scuola un luogo fondamentale per la prevenzione della violenza, incoraggiando la realizzazione di interventi formativi focalizzati sul rapporto tra generi, sulle forme di violenza e sugli stereotipi culturali e familiari²⁷.

Anche a livello regionale, il sistema educativo è riconosciuto come un attore chiave nella lotta alla violenza di genere. Ad esempio, il Piano Quadriennale per le Politiche di Parità, Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020–2023 di Regione Lombardia sottolineava la necessità di realizzare attività di formazione e sensibilizzazione periodiche rivolte a insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici, garantendo una preparazione adeguata per affrontare questi temi in classe e nel contesto educativo più ampio.

²⁷ Come indicato precedentemente a p. 65, il Piano non è mai stato attuato.

BOX 29 – IDENTITÀ DI GENERE E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

I luoghi della socializzazione primaria e secondaria sono i luoghi dove si rinforzano le identità di genere a livello culturale attraverso la socializzazione. Famiglia, scuola, Chiesa, gruppo dei pari e mass media trasmettono aspettative sociali circa il comportamento che ci si attende da uomini e donne. Questo si diffonde con l'imitazione di "modelli di ruolo", rappresentati solitamente dal padre e dalla madre (Connell, 2011). Queste differenze di genere costituiscono un importante strumento di regolazione della struttura della società e delle relazioni sociali, che vengono così controllati e riprodotti a partire da differenze fisico-biologiche, culturalmente rinforzate, che consolidano sistemi discriminatori che assegnano a uomini e donne caratteristiche, attitudini, ruoli, professioni e livelli di potere differenti. Il genere è un elemento relazionale che ci dice chi siamo (maschi o femmine), cosa ci si aspetta da noi e come dovremmo comportarci. L'appartenenza sessuale diviene così un "destino sociale", collocato entro una gerarchia di potere e responsabilità (Saraceno, 2017).

11.2. Il ruolo delle università nella prevenzione della violenza di genere

Accanto alle scuole, anche le Università giocano un ruolo chiave nel contrasto alla violenza di genere, sia attraverso la ricerca e la produzione scientifica sul fenomeno sia tramite l'integrazione di contenuti specifici nei programmi didattici e nelle attività di sensibilizzazione pubblica. Come evidenziato nel volume *Il ruolo dell'Università nella lotta alla violenza di genere. Ricerca, didattica e sensibilizzazione pubblica per la prevenzione del fenomeno* (Calloni, a cura di, 2020), gli atenei italiani stanno sempre più sviluppando progetti interdisciplinari che affrontano la violenza di genere con approcci innovativi, promuovendo percorsi formativi dedicati a futuri/e professionisti/e dell'educazione, della sanità, del diritto e del sociale. Inoltre, molte università collaborano con i centri antiviolenza e le istituzioni locali per elaborare strumenti di prevenzione e metodologie didattiche efficaci. L'implementazione di corsi, seminari e laboratori sulla parità di genere all'interno dei percorsi universitari risponde non solo a un'esigenza formativa, ma anche all'imperativo di creare un cambiamento culturale di lungo periodo, che possa incidere sulla mentalità delle nuove generazioni e favorire un approccio critico agli stereotipi e alle discriminazioni.

In sintesi, il sistema dell'istruzione, dalle scuole alle Università, rappresenta uno strumento essenziale per promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza, prevenendo la violenza di genere attraverso la formazione, la sensibilizzazione e la ricerca. Tuttavia, affinché tali politiche abbiano un impatto significativo, è necessario un impegno costante nel rafforzare le competenze di chi opera nel settore educativo e nell'assicurare l'integrazione strutturale di questi temi nei programmi didattici.

Una testimonianza della loro efficacia è stata registrata da una valutazione sui percorsi formativi realizzati da ADV tramite somministrazione di un questionario online. I risultati evidenziano come i corsi seguiti abbiano rappresentato un'opportunità di crescita individuale e un'occasione per un approfondimento teorico del tema. Sono stati inoltre ritenuti un'occasione per acquisire nuove procedure e pratiche di intervento. Entrando più nel merito delle tematiche e questioni specifiche che attengono la violenza maschile contro le donne e alle competenze acquisite, dall'analisi dei dati si rileva come i corsi abbiano saputo creare **maggiore consapevolezza sui rischi di vittimizzazione secondaria** (88%) e siano stati importanti per acquisire **competenze sulla valutazione del rischio** (85%) e nella **capacità di riconoscere situazioni di violenza** (84%).

Nel complesso, pur nella loro parzialità, tali evidenze suggeriscono l'importanza di continuare a rafforzare in modo sistematico l'impegno delle Università nella formazione specialistica e nella sensibilizzazione, riconoscendole come una leva strategica per la prevenzione strutturale della violenza di genere. Formazione e conoscenza, intese come processi sempre situati e trasformativi, sono infatti centrali nella messa in discussione delle strutture materiali e culturali che sostengono la violenza di genere, purché se ne riconosca il ruolo centrale che svolgono nella riproduzione (o, al contrario, nella decostruzione) dell'ordine sociale (Calloni in Calloni e Serughetti, 2026).

BIBLIOGRAFIA

- ActionAid (2021), *Cronache di un'occasione mancata. Il sistema antiviolenza italiano nell'era della ripartenza*:
https://www.actionaid.it/informati/pubblicazioni/cronache_opportunita_manca.
- Adami, C., Basaglia, A. e Tola, V. (A cura di) (2002), *Progetto Urban. Dentro la violenza: cultura, pregiudizi, stereotipi: rapporto nazionale Rete antiviolenza Urban*, Milano, Franco Angeli.
- Baldry, A.C. (2017), *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio. Aggiornato con la nuova legge 4 dell'11-01-2018*, Milano, Franco Angeli.
- Baldry, A.C. (2016), *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, Milano, Franco Angeli.
- Baldry, A.C. e Cinquegrana, V. (2016), *Linee guida di intervento per gli special Orphans*: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off_italiano.pdf.
- Baldry, A.C. e Roia, F. (2011), *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking (Efficient strategies for intervention in domestic violence and stalking)*, Milano, Franco Angeli.
- Basaglia, A., Lotti, M.R., Misiti, M. e Tola, V. (A cura di) (2006), *Il silenzio e le parole. II Rapporto nazionale Rete Antiviolenza tra le città Urban-Italia*, Milano, Franco Angeli.
- Bellassai, S. (2011), *L'invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea*, Roma, Carocci.
- Calloni, M. (2015), "Intersectionality and Women's Human Rights: From Social Criticism to the Creation of Capabilities", in E.H. Oleksy, A.M. Rózska, & M.M. Wojtaszek (Eds.), *The Personal of the Political: Transgenerational Dialogues in Contemporary European Feminisms*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, pp. 65–85.
- Calloni, M. (2017). *Un'ipotesi di lavoro mutuata dall'Inghilterra. La domestic homicide review*. In: Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere – Senato della Repubblica (XVII Legislatura), *Relazione Finale*, Doc. XXII-bis n. 9, 2017, pp. 253–267.
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>
- Calloni, M. (a cura di) (2020), *Il ruolo dell'Università nella lotta contro la violenza di genere. Ricerca, didattica e sensibilizzazione pubblica per la prevenzione del fenomeno*, Milano, Person.
- Calloni, M., Belliti, D. (2023), "Article 7 – Comprehensive and co-ordinated policies", in S. De Vido, & M. Frulli (Eds.), *Preventing and Combating Violence*

- Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham, Elgar Publishing, pp. 154–163.
- Calloni, M., Serughetti, G. (a cura di) (2026), *1. Prevenire la violenza di genere. Dall'educazione alla sensibilizzazione*, Roma, Castelvecchi.
- Cantos, A. L., & O'Leary, K. D. (2014), "One Size Does Not Fit All in Treatment of Intimate Partner Violence", in *Partner Abuse*, vol. 5, n. 2, pp. 204–236.
- Ciccone, S. (2009), *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- CISMAI (2017), *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*: https://cismai.it/wp-content/uploads/2017/05/Opuscolo_ViolenzaAssistita_Bassa.pdf.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2022), Doc. Xxii-bis, n. 10, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*. Approvata dalla commissione nella seduta del 20 aprile 2022 e comunicata alla presidenza l'11 maggio 2022: https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/Femminicidio_ComParl_vittimizz_secondaria.pdf.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2022), Doc. XXII-bis, n. 12, *Relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la violenza di genere: una questione culturale*. Approvata dalla Commissione nella seduta del 6 settembre 2022 e comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 2022: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420884.pdf>
- Connell, R.W. (1996), *Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale*, Milano, Feltrinelli Editore.
- Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005), "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept", in *Gender & Society*, vol.19, n. 6, pp. 829–859.
- Connell, R.W. (2011), *Questioni di genere*, Bologna, il Mulino.
- Consiglio d'Europa (2011), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul 11 maggio 2011: <https://rm.coe.int/1680462537>.
- Consiglio d'Europa GREVIO (2020), *Baseline Evaluation Report. Italy*: <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e>; trad. it. disponibile al seguente link: <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>.
- Cory N. Spencer, et al (2024), "Health Effects Associated with Exposure to Intimate Partner Violence against Women and Childhood Sexualabuse: a Burden of Proof Study", in *Nature medicine*: 29(12), pp. 3243–3258: <https://doi.org/10.1038/s41591-023-02629-5>.
- Crenshaw Williams, K. (2011), "Twenty Years of Critical Race Theory: Looking back to Move Forward Commentary: Critical Race Theory: A Commemora-

- tion: Lead Article”, in *Connecticut Law Review*. 117, vol. 43, n. 5 https://open-commons.uconn.edu/law_review/117.
- Demurtas P., Peroni C. (a cura di), Mauri A., Pietrobelli M., Toffanin A.M., *I programmi per autori di violenza. Quadro di sintesi dei risultati della rilevazione*: <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/11/rapporto02-programmi-autori-violenza.pdf>.
- De Vido, S. (2017), “Quando i minori “testimoniano” la violenza domestica. La violenza “assistita” alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa”, in *DEP – Deportate, Esuli, Profughi – Rivista telematica di studi sulla monorima femminile*: https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n34/09_De_Vido_modello.pdf.
- Dobash, R.E., & Dobash, R.P. (2000), “Evaluating Criminal Justice Interventions for Domestic Violence”, in *Crime & Delinquency*, vol. 46, n. 2, pp. 252–270.
- Eckhardt, C.I., Murphy, C.M., Whitaker, D.J., Sprunger, J., Dykstra, R., & Woodward, K. (2013), “The Effectiveness of Intervention Programs for Perpetrators and Victims of Intimate Partner Violence”, in *Partner Abuse*, vol. 4, n. 2, pp. 196–231.
- European Institute for Gender Equality EIGE (2021), *The Costs of Gender-based Violence in the European Union*: <https://eige.europa.eu/publications/costs-gender-based-violence-european-union>.
- Filippini, N.M. (2022), «Mai più sole» contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli *anni Settanta*, Roma, Viella Editrice.
- Flood, M. (2011), “Involving Men in Efforts to End Violence Against Women”, in *Men and Masculinities*, vol. 14, n.3, pp. 358–377.
- Gasparrini, L. (2020), *Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni*, Cagli (PU), Settenove.
- Giomi, E. e Magaraggia, S. (2017), *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Bologna, il Mulino.
- Gray, C., & Leith, H. (2004), “Perpetuating Gender Stereotypes in the Classroom: a Teacher Perspective”, in *Educational Studies*, vol. 30, n. 1, pp. 3–17.
- GREVIO - Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (2025), *First thematic evaluation report: Building trust by delivering support, protection and justice: ITALY*: <https://www.direcontrolaviolenza.it/grevio-primo-rapporto-tematico-italia/>.
- ISTAT (2015), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014*: https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf.
- Kelly, L., & Westmarland, N. (2015), *Domestic Violence Perpetrator Programmes: Steps Towards Change – Project Mirabal Final Report*, London and Durham, London Metropolitan University and Durham University.
- Kimmel, M. (2013), “Che cosa c’entra l’amore? Stupro, violenza domestica, e

- costruzione dell'uomo", in Magaraggia, S. e Cherubini, D. (a cura di), *Uomini contro le donne. Le radici della violenza maschile*, Torino, Utet.
- Kollmayer, M., Schober, B., & Spiel, C. (2018), "Gender stereotypes in education: Development, Consequences, and Interventions", in *European Journal of Developmental Psychology*, vol. 15, n. 4, pp. 361–377.
- Kropp, P.R., Hart, S.D., Webster, C.W., & Eaves, D. (1998), *Spousal Assault Risk Assessment: User's Guide*, Toronto, Multi-Health Systems, Inc.
- Kropp, P.R., Hart, S.D., Webster, C.W. & Eaves, D. (1995), *Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide* (2nd ed.), Vancouver, British Columbia Institute on Family Violence.
- Mainardi, A. (2022), *Digital Girls. Le ragazze e la ridefinizione dei rapporti di genere online e offline*, Pisa, ETS.
- Melandri, L. (2011), *Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Monahan, J. (1981), "The Clinical Prediction of Violent Behavior", in *Crime & Delinquency Issues: A Monograph Series*, ADM 81–921, 134.
- O'Leary, K.D. (1999), "Psychological Abuse: A Variable Deserving Critical Attention in Domestic Violence", in *Violence and Victims*, 14, pp. 3–23.
- Pinelli, B. (2013), "Attraversando il Mediterraneo. Il sistema campo in Italia: violenza e soggettività nelle esperienze delle donne", in *Lares*, vol. 77, n. 1, pp. 159–80: <http://www.jstor.org/stable/26231371>.
- Progetto ViVa – Deliverable n.13A (giugno 2021), *Relazione sull'indagine di campo per la definizione di un insieme obiettivo di standard quali-quantitativi per i servizi specialistici e generali. I centri antiviolenza e le reti territoriali*.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità, *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021–2023*: <https://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf>.
- Romito, P. (2005), *Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori*, Milano, Franco Angeli.
- Saraceno, C. (2017), *L'equivoco della famiglia*, Bari, Editori Laterza.
- Segato, R. (2024), *Contro-pedagogie della crudeltà*, Roma, Manifesto Libri.
- Serughetti, G. (2019). La violenza contro le donne e il problema dell'identità collettiva nel femminismo, in *Politica & Società*, 8(3), pp. 383–405.
- Stark, E. (2009), *Coercive Control: the Entrapment of Women in Personal Life*, Oxford, Oxford University Press.
- Sumi, C., Kimberlé, W.C., & McCall, L. (2013), "Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis", in *Intersectionality: Theorizing Power, Empowering Theory*, vol. 38, n. 4, p. 785–810.
- Toffanin A.M., Pietrobelli M. e Misiti M. (2020), "Violenza contro le donne: il ruolo del Progetto ViVa nel contesto delle politiche in Italia", in *La Rivista delle Politiche Sociali*, n. 2, pp. 161–176.

- UNIRE Network (2020), *Il ruolo dell'università nella lotta contro la violenza di genere. Ricerca, didattica e sensibilizzazione pubblica per la prevenzione del fenomeno* (M. Calloni, a cura di), Milano, Pearson.
- Wilson, K.S., Wanje, G., Yuhas, K., et al (2016), "A Prospective Study of Intimate Partner Violence as a Risk Factor for Detectable Plasma Viral Load in HIV-Positive Women Engaged", in *Transactional Sex in Mombasa, Kenya. AIDS Behav.*, 20(9), pp. 2065-207: <https://doi.org/10.1007/s10461-016-1420-z>.
- Yuval-Davis, N. (2006), *Intersectionality and Feminist Politics*, in *European Journal of Women's Studies*, 13(3), pp. 193–209: <https://doi.org/10.1177/1350506806065752>.
- Zara, G. (2016), "Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale", in "penalecontemporaneo.it": https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1462543469ZARA_2016a.pdf.

NOTE SULLE AUTRICI

Marina Calloni è professoressa ordinaria di Filosofia politica e sociale presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e direttrice del centro studi ADV – *Against Domestic Violence* e dell'academic network UN.I.RE. Per ulteriori informazioni: <https://www.unimib.it/marina-calloni>

Martina Facincani, dottoressa di ricerca in Gender Studies presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". La sua ricerca di dottorato ha esplorato il lavoro riproduttivo come terreno di conflitto e trasformazione, dove si intrecciano esperienze di resistenza collettiva e pratiche di cura comunitaria. È affiliata al Centro Studi ADV – *Against Domestic Violence* del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca.

Anna Gadda, dottoranda in Gender Studies dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede operativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ha collaborato con istituzioni pubbliche ed enti del terzo settore nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza maschile contro le donne. È affiliata al Centro Studi ADV – *Against Domestic Violence* presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, all'interno del quale cura la newsletter mensile.

Alina Grieco si occupa di ricerca, progettazione e valutazione nell'ambito delle politiche sociali, del welfare, delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere. Svolge attività di consulenza per diversi enti pubblici e del terzo settore. In particolare, in ambito di violenza di genere, negli anni ha curato il coordinamento della Rete antiviolenza di Lecco e ha fornito supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere per Regione Lombardia.

